



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

Revisione 01 del Piano Triennale di gestione
e controllo - a fini di eradicazione - del
Cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio
regionale (2017-2019)

[ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo
17 della L. R. n. 50/1993]



Indice:

- 1 - Oggetto e finalità;
- 2 - Estensione territoriale e periodo temporale di validità del Piano di Controllo;
- 3 - Inquadramento normativo, regolamentare e procedurale:
 - 3.1 Norme e disposizioni nazionali;
 - 3.2 Norme e disposizioni regionali;
- 4 - Disposizioni procedurali e gestionali a livello nazionale e locale da parte dell'ISPRA;
- 5 - Consistenza delle popolazioni e risultati dell'attività di controllo realizzata a livello provinciale e nel territorio del Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei;
- 6 - Obiettivi del presente Piano;
- 7 - Individuazione dei metodi ecologici di prevenzione, criteri di applicazione generali e specifici per il territorio regionale e valutazioni in termini di efficacia e rapporto costi/benefici;
- 8 - Tecniche di prelievo a scopo di controllo e soggetti autorizzati:
 - 8.1 Soggetti autorizzati;
 - 8.2 Interventi di cattura tramite recinti da cattura (c. d. "chiusini");
 - 8.3 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento (c. d. "altana"), con arma da fuoco;
 - 8.4 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata", con arma da fuoco;
 - 8.5 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, in forma vagante nel corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da fuoco;
 - 8.6 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco;
 - 8.7 Applicazione delle metodiche di prelievo a scopo di controllo nelle diverse porzioni omogenee del territorio regionale;
- 9 Armi e munizioni utilizzabili;
- 10 Modalità gestionali per l'attività di cattura;
- 11 Monitoraggio del Piano e degli indicatori/obiettivi;
- 12 Formazione degli operatori;
- 13 Trattamento delle carcasse;
- 14 Parere ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

Versione: revisione 01 - 10.7.2017 PP/pp della versione base 10.3.2017 (approvata con DGR n. 598 del 28.4.2017) PP/pp
Redazione: Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca Unità Organizzativa Caccia e Pesca
Pagnani dr. agr. Paolo/Responsabile Posizione Organizzativa Pianificazione Faunistico Venatoria



1. Oggetto e finalità

Il presente Piano Regionale Triennale di Controllo disciplina e definisce gli strumenti, le tecniche, le procedure e le competenze gestionali ed attuative per la realizzazione degli interventi di controllo sulle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale.

Tali azioni saranno finalizzate essenzialmente alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati dalla specie alle coltivazioni agricole e alle attività antropiche in zone sensibili (aree urbane e peri-urbane) e, in sub-ordine, per i danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie di valore conservazionistico.

Gli interventi di controllo previsti dal presente Piano si andranno a realizzare, mantenendosi in ogni caso del tutto distinti da questa per finalità, regime normativo, obiettivi, modalità, tempi e orari di attuazione, con l'attività di prelievo venatorio nelle aree ove lo stesso è autorizzato, a carattere sperimentale, ai sensi di quanto prevede la DGR n. 2088/2010 ed i successivi provvedimenti annuali di attuazione.

Ulteriore e non secondario obiettivo del presente Piano è anche il coordinamento e la messa a regime, in un quadro operativo di rango regionale, dei Piani di Controllo locale che le Amministrazioni Provinciali del Veneto hanno, a seguito di favorevole parere dell'ISPRA, sin qui realizzato.

La riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della L. n. 56/2014 (c. d. "Legge Delrio") e la contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, e quindi oggetto di un processo di riordino tra il livello regionale e quello provinciale Tale processo ha trovato una prima cornice, a carattere transitorio e a livello regionale, con la L. R. n. 19/2015, mentre una definitiva collocazione e riordino dell'intera materia a livello regionale troverà attuazione con il riordino normativo e regolamentare previsto dalla L. R. n. 30/2016.

In questa fase è quindi necessario da un lato consolidare e se del caso sviluppare il livello di presidio raggiunto a livello provinciale rispetto all'ambito di gestione faunistica in parola, dall'altro attivare forme di coordinamento delle attività a livello interprovinciale, anche in ragione della necessità di prevedere, ai sensi dell'articolo 70 della L. R. n. 18/2016, analoghe forme di coordinamento interprovinciale rispetto all'attività del personale incaricato dell'attività di vigilanza venatoria.

A tal fine, si ritiene necessario ed opportuno provvedere ad una definizione univoca in riferimento al ruolo ed all'attività della Vigilanza Venatoria in ordine alla concreta realizzazione del presente Piano.

Con il termine "Vigilanza Venatoria", ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e ai fini del presente Piano, si fa esclusivo riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 27 della L. n. 157/1992 e di cui al comma 1 dell'articolo 34 della L. R. n. 50/1993, allo stato attuale incardinati nei ruoli delle Province e della Città Metropolitana di Venezia e per i quali è previsto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L. R. n. 30/2016, il trasferimento e l'inquadramento nei ruoli del Servizio Regionale di Vigilanza. Rimangono in ogni caso escluse da qualsiasi ruolo e attribuzione, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e ai fini del presente Piano, le Guardie Venatorie Volontarie di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 27 della L. n. 157/1992.

Dal punto di vista normativo le attività di controllo disciplinate dal presente Piano si inquadrano all'interno di disposizioni - di rango nazionale - di cui all'art. 19 della L. n. 157/1992 oltre che di quelle di rango regionale di cui all'art. 17 della LR n. 50/1993 ed all'art. 70 della LR n. 18/2016 nonché, in riferimento alla necessità di affiancare agli interventi di controllo nel territorio oggetto di gestione faunistico venatoria anche azioni all'interno di aree protette, di quelle previste dagli articoli 11 e 22 della L. n. 394/1991, dall'art. 20 della LR n. 40/1984, dall'art. 2 della LR n. 6/2013 e dall'art. 9 della LR n. 4/2015, riguardando prevalentemente interventi di prelievo (con cattura e/o abbattimento) anche in deroga a tempi e orari nei quali vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria e anche, ove necessario, in aree dove è vietata l'attività di prelievo venatorio, in riferimento alla normativa puntualmente applicabile a ciascun sito.

L'attuazione gestionale ed operativa del presente Piano di controllo tiene altresì conto del quadro gestionale generale delineato dalla DGR n. 2088 del 3.8.2010 e dalle DGR annuali di attuazione del regime sperimentale di prelievo venatorio previsto, autorizzato ed approvato per la Provincia di Verona, di cui, da ultimo, alla DGR n. 1243 del 1.8.2016, dando atto che, in ogni caso, gli interventi di controllo previsti dal presente Piano hanno carattere differenziato dall'attività di prelievo venatorio della specie, in quanto, come previsto dalla normativa, il controllo può essere attuato:

> con qualsiasi mezzo, purché lo stesso risulti selettivo, ovvero vada ad intervenire unicamente su individui della specie bersaglio, evitando - o perlomeno limitando - gli eventuali effetti negativi a carico di



altre componenti delle comunità biotiche;

> in qualsiasi periodo e su qualsiasi specie, e quindi, con una fascia temporale di attuazione, rispetto all'intervento puntuale e rispetto all'attività complessiva, che non soggiace ai limiti dell'attività venatoria sulla base del calendario regionale.

Preliminarmente, si provvede a definire l'ambito territoriale di attuazione del presente Piano:

Ambito territoriale	Attività di controllo (ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993)	Attività di prelievo venatorio (ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 16 della L. R. 50/1993)
Unità di gestione del cinghiale a fini venatori in provincia di Verona, come individuata da ultimo dall'Allegato "B" alla DGR n. 1243/2016	SI , con le modalità attuative e le limitazioni previste dal regime sperimentale di cui alla DGR n. 2088/2010 e da ultimo, alla DGR n. 1243/2016, come indicato nell'Allegato "B" della medesima DGR;	SI , con le modalità attuative e le limitazioni previste dal regime sperimentale di cui alla DGR n. 2088/2010 e da ultimo, alla DGR n. 1243/2016, come indicato nell'Allegato "B" della medesima DGR;
Territorio regionale compreso in parchi ed aree protette ai sensi della L. R. n. 40/1984 e delle singole L. R. di istituzione	SI , con le modalità attuative di cui al presente Piano (previo parere ISPRA e approvazione con DGR), previa specifica successiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente Gestore del parco e area protetta (in sede di approvazione, ciascun Ente Gestore può prevedere eventuale variazioni - ma solo in senso limitativo - delle modalità attuative e gestionali previste dal presente Piano);	NO
Restante territorio regionale	SI , con le modalità attuative di cui al presente Piano;	NO

A livello regionale, i dati ed i riferimenti più recenti in ordine alla presenza della specie si riferiscono al documento "Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto", elaborato, con allegato le carte della distribuzione delle specie su reticolo 10 x 10 km, in sede di avvio della revisione del vigente PFVR.


Il documento riporta che *"Per quanto concerne la situazione della specie in Veneto i dati recenti dimostrano una progressiva espansione territoriale e numerica solo in parte contenuta dai piani di abbattimento. In regione la ricolonizzazione del cinghiale è avvenuta sostanzialmente nell'ultimo ventennio. Nei Colli Euganei (Padova) i primi avvistamenti risalgono all'autunno del 1997 e sono relativi a soggetti immessi abusivamente. Nel Bellunese le prime segnalazioni non risultano apparentemente pubblicate ma vi sono rilievi certi di ampie grufolate nei pascoli di Malga Mezzomiglio già a partire dal 1999 (Pascotto, rilevazioni personali). A Treviso le prime segnalazioni puntiformi sono registrate alla fine degli anni novanta e riguardano la porzione nord-orientale (Fregona, Cordignano, Sarmede e Vittorio Veneto) e la porzione occidentale (Pederobba ed area dei Colli Asolani) della provincia (Busatta et al., 2007). In breve, con un probabile contributo di immissioni illegali, il cinghiale si è diffuso in tutto l'areale prealpino e collinare della provincia con alcune segnalazioni anche in parte delle aree periferiche alla città di Treviso. Nel Veronese i primi abbattimento sono segnalati nel 1996 nel comune di Dolcè (2 soggetti), da parte del personale della Polizia provinciale. Dalla Vallagarina la specie è andata via via espandendosi anche nella Lessinia centrale, e successivamente in quella orientale, fino alla base della fascia pedemontana. Dal 2008 anni la presenza del cinghiale è segnalata anche nell'Alta Lessinia, all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Recenti osservazioni di individui o piccoli gruppi sono relativi al Veneziano, nell'area orientale della provincia al confine con il Friuli (San Michele al Tagliamento)."*

Analoghe indicazioni di presenza e di trend di popolazioni emergono dalle analisi e dai monitoraggi redatti a livello provinciale, con specifico riferimento a quelli realizzati a supporto di Piani di Controllo della



specie, e come tali, quindi, già depositati e oggetto di parere da parte dell'ISPRA (si richiamano in proposito i documenti predisposti dalle Province di Treviso, Verona e Vicenza e, più di recente, anche la segnalazione di un nucleo di cinghiali da parte della Provincia di Rovigo).

A livello cartografico, la presenza e la distribuzione della specie (su reticolo 10 x 10 km) è la seguente:



Legenda
Cinghiale
■ Presente
□ Assente
■ Contine Regione
■ Contini Province

Conferme della distribuzione e del trend delle popolazioni della specie a livello locale ed a livello regionale, come evidenziato dal predetto documento, possono essere puntualmente derivate sia dall'analisi delle relazioni preliminari e di monitoraggio ai rispettivi Piani di Controllo realizzati da varie Amministrazioni nel corso dell'ultimo quinquennio (si richiamano integralmente in questa sede i dati prodotti dalle Province di Treviso, Verona e Vicenza e anche quelli del Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei) sia dalla verifica dei dati relativi alla specie in riferimento ai danni provocati alle produzioni ed alle strutture agricole ed ai risarcimenti a seguito di impatti con capi lungo la viabilità regionale.

Le finalità del presente Piano sono il contenimento dei danni che la presenza di popolazioni del suide



nel territorio regionale provocano alle attività antropiche, con particolare riferimento ai danni alle produzioni agricole ed agro-alimentari, alle strutture ed agli apprestamenti produttivi del settore primario nonché ai danni provocati alla circolazione stradale dalla presenza di capi che transitano e attraversano la rete viaria regionale. Accanto a ciò, ulteriori finalità sono la tutela di specie ed habitat che possono vedere minacciata la loro stabilità o la loro presenza in ragione della presenza, dell'attività trofica e dell'habitus del suide.

Le popolazioni di cinghiale possono arrecare danno alle colture agrarie e forestali con diverse modalità. Si possono genericamente distinguere due grosse categorie di impatto:

1. danni causati per asportazione di prodotto;
2. danni causati per asportazione di seme;
3. danno per rottura del cotico erboso sui prati e sui pascoli;
4. danno per sfregamento al piede delle piante.

Nel primo caso, come risulta evidente, il cinghiale si nutre delle colture agrarie più svariate e a diversi gradi di maturazione, utilizzando uva, mais, patate, cereali, ortaggi e quant'altro può reperire sul territorio; visti i tempi diversi di maturazione dei prodotti citati ad esempio, la prevenzione del danno interessa un arco temporale piuttosto vasto se in talune zone sono presenti in contemporanea diversi tipi di coltura.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della incidenza dei danni provocati dal cinghiale alle produzioni ed alle strutture agricole nel territorio regionale e nel periodo 2013/2015.

Provincia/Ente Parco	Numero istanze per danni	Importo danni accertati da perizia
Belluno	29	€ 38.523,85.=
Padova	2	€ 5.856,25.=
Treviso	35	€ 18.769,00.=
Verona	59	€ 103.515,70.=
Vicenza	16	€ 16.561,00.=
Parco Naturale Regionale Colli Euganei	27	€ 67.250,00.=
Totale	168	€ 250.475,80.=

E' ben evidente l'incidenza ed il peso che riveste, per questa specie, la questione dei danni provocati al settore primario, inteso come perdita, danneggiamento e deprezzamento di produzioni agricole ed agroalimentari e come danni, temporanei o permanenti, alle strutture ed agli apprestamenti produttivi. A questo proposito, si evidenzia come molti danni sono sottratti a questa rilevazione in riferimento alla fase temporale in cui si verificano rispetto al ciclo colturale delle varie produzioni: un esempio, la produzione di uva per la trasformazione enologica; il danno si manifesta in prossimità e a ridosso della fase di vendemmia, con pesanti asportazioni di prodotto oltre che di danneggiamento qualitativo di quanto non viene materialmente asportato dagli animali per alimentazione; in questa fase temporale, gli imprenditori agricoli non possono sospendere le operazioni di raccolta in attesa della perizia di accertamento del danno subito e, quindi, per questa come anche per altre tipologie di danni, i dati sopra-riportati sono in realtà una "stima per difetto" della reale entità dei danni prodotti dalla specie.

In aggiunta a ciò, si evidenzia come, dalle prime rilevazioni disponibili rispetto al primo semestre 2016, oltre alla conferma del peso specifico e della tendenza complessiva dei danni da attribuire alla specie, si segnalano anche alcune richieste di risarcimento per il territorio provinciale di Rovigo, finora esente da segnalazioni di presenze come di danni. Al di là della necessità di verificare se trattasi di naturale spostamento di popolazioni da comprensori vicini oppure di immissioni abusive, rimane il fatto che l'areale della specie nel territorio regionale evidenzia una espansione anche in direzione sud.

Di natura diversa, ma non per questo meno importante, l'impatto che il cinghiale può arrecare al cotico erboso dei prati e dei pascoli. Questa attività di scavo viene messa in atto dal cinghiale per ricercare rizomi e radici oltre alla microfauna presente nei primi strati di terreno sottostanti. Piccoli mammiferi, larve di insetti, anellidi e altra fauna costituiscono infatti un importante apporto di proteine di origine animale necessari al cinghiale per una alimentazione adeguata alla sua struttura. Questo tipo di danno può avere pesanti ripercussioni sulla gestione del territorio in quanto, se si tratta di prati, lo sfalcio meccanico diventa impossibile, e in termini più generici la rottura del cotico provoca fenomeni di erosione superficiale che possono anche rendere instabili i pendii. Si tratta, è evidente, da un lato di danni di difficile quantificazione,




dall'altro di danni che si ripercuotono anche, e in maniera significativa, nelle successive annate produttive.

A livello regionale, l'incidenza della specie in parola rispetto ai danni complessivi arrecati alle produzioni ed alle strutture agricole è molto rilevante, e a tale proposito si fa riferimento a quanto contenuto nel Documento Preliminare di Indirizzo per le predisposizione dei Piani faunistico-venatori provinciali e del Piano faunistico-venatorio regionale (approvato con DGR n. 1728/2012).

Nel periodo 2006-2010 l'importo annuale di danno periziato ed il numero di istanze di risarcimento è riportato nella tabella e nel grafico che seguono.

CINGHIALE	2006	2007	2008	2009	2010	Totale complessivo
Danno periziato €	229.890,63	157.394,55	349.219,95	180.825,84	236.766,85	1.154.097,81
Numero eventi	220	172	275	120	244	1031



Nello stesso periodo la specie risulta essere la quarta per entità di importo periziato complessivo e la prima per numero di istanze di risarcimento.

Tabella 1 - totale importi periziati (€) a livello regionale (somma 2006 - 2010)

	2006	2007	2008	2009	2010	Totale complessivo
Cinghiale	229.891	157.395	349.220	180.826	236.767	1.154.098
Corvidi	153.302	255.109	248.976	258.503	289.736	1.205.626
Fasianidi	99.386	159.369	173.521	242.071	155.629	829.977
Ittiofagi	608.771	543.253	599.310	580.251	510.837	2.840.421
Lepre	517.218	623.044	752.503	996.914	397.213	3.286.892
Nutria	66.442	195.785	113.875	165.238	132.346	673.685
Ungulati poligastri	89.179	102.879	123.802	189.808	127.226	632.891
Totale complessivo	1.762.189	2.036.833	2.361.207	2.613.608	1.849.753	10.623.591

Tabella 2: numero di eventi accertati a livello regionale (somma 2006 - 2010)

	2006	2007	2008	2009	2010	Totale complessivo
Cinghiale	220	172	275	120	244	1.031
Corvidi	143	148	189	209	173	862
Fasianidi	89	91	148	239	138	705
Ittiofagi	24	23	24	25	20	116
Lepre	250	190	210	187	147	984
Nutria	66	133	67	103	71	440
Ungulati poligastri	88	87	91	75	114	455
Totale complessivo	880	844	1.004	958	907	4.593

Si riportano le conclusioni riferite alla dannosità della specie contenute nel medesimo Documento Preliminare. "Il Cinghiale, che fino a una decina di anni fa era presente nel territorio regionale in forma esclusivamente sporadica, è arrivato ad essere, negli ultimi cinque anni, la quarta specie di maggior impatto economico (il dato riportato non tiene conto, peraltro, dei danni all'interno del Parco Colli Euganei negli



ultimi anni) e addirittura la prima in termini di numero di eventi dannosi, e questo nonostante la presenza della specie sia ad oggi limitata ad alcuni contesti territoriali regionali (vedasi carta di distribuzione della specie). Questo dato non fa che confermare quanto ovunque riportato in letteratura riguardo all'estrema dannosità della specie e al fatto che, laddove arriva a stabilizzarsi in contesti ambientali ad essa estranei (come deve considerarsi sostanzialmente l'intero territorio regionale), riesce in breve tempo a divenire la principale causa di problematicità da fauna selvatica (danni all'agricoltura, alle biocenosi naturali, incidenti stradali). Sebbene in alcuni contesti per alcune tipologie colturali sia possibile (e quindi doverosa) la messa in atto di efficaci misure di prevenzione (recinzioni elettrificate), la principale misura gestionale è rappresentata dal contenimento numerico della specie perseguendo, dove possibile, l'obiettivo dell'eradicazione, in linea del resto con gli indirizzi gestionali di cui alla DGR 2088/2010."

Da quanto sin qui riportato, si sottolinea che i dati evidenziati rappresentano una oggettiva sottostima del complessivo problema "danni da cinghiale" alle produzioni ed alle strutture agricole, in quanto: 1) non sono compresi i dati relativi al territorio di parchi ed aree protette, come tali oggetto di distinte forme e procedure di ristoro dei danni, e, in particolare, dell'area del Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei; 2) non sono compresi i danni, spesso più rilevanti in ragione delle caratteristiche etologiche e comportamentali della specie, alle strutture ed ai miglioramenti fondiari realizzati dalle imprese agricole, quali ad esempio impianti di irrigazione, ripristino e miglioramento di cotico erboso, opere di drenaggio ed altro ancora; 3) non sono compresi i danni a strutture, attività ed imprese extra-agricole, che assumono, a livello locale, entità spesso ben più rilevante rispetto a quella agricola.

In questo senso, quindi, gli importi sopra indicati risultano essere un'oggettiva sottostima del danno complessivo attribuibile alla specie, sia per singolo anno di riferimento, sia in riferimento a danni che si ripercuotono su un arco temporale più ampio della singola annualità in cui si verificano.

Anche a livello provinciale, dai report pubblicati dalla Provincia di Treviso "Danni da fauna selvatica alle produzioni agricole" decennio 2000/2009 e quadriennio 2010/2013 emerge la significativa rilevanza della componente cinghiale nei danni complessivi alle produzioni e ad alle strutture agricole. Ad un trend progressivamente crescente di danno periziato e di istanze presentate che è passato da circa 15.000 € (8 istanze) nel 2000 a poco meno di 190.000 € (152 istanze) nel 2008, con una significativa discesa nel periodo successivo con un nuovo picco nel 2012 di circa 90.000 € (133 istanze). Va sottolineato che il valore economico del danno è in diminuzione ma nel contempo il numero di istanze non segue lo stesso trend, e ciò conferma il fatto che il motivo di tale andamento è legato sicuramente all'avvio di un'attività di controllo della specie che la stessa Amministrazione Provinciale ha attivato, ma risente anche dell'effetto delle riduzioni tabellari percentuali tra danno accertato e danno effettivamente liquidabile che la Regione Veneto ha messo in atto a partire dal 2010. A conferma di ciò, si richiama il dato degli ettari interessati dal danno, che nel periodo considerato mostra un andamento non coerente con il dato economico.

Sempre in riferimento agli stessi report, vanno tenuti in adeguata considerazione anche gli aspetti legati al rapporto tra la specie faunistica in parola e le colture e/o produzioni agricole maggiormente oggetto di danno: nel periodo 2000/2013 le colture maggiormente interessate da danni da cinghiale sono state il prato pascolo, il mais e la vite. Si tratta di colture largamente diffuse anche a livello regionale oltre che nel territorio di rilevazione e che, in ragione sia dell'estensione e della struttura fondiaria che in riferimento alle modalità di coltivazione, evidenziano oggettive limitazioni rispetto all'applicazione di alcune delle misure di prevenzione previste per la specie (recinzioni e recinti elettrificati). Ad analoghe conclusioni si perviene anche dalla rassegna di report e analisi in territori contermini, quali ad esempio la Provincia di Pordenone che vede come colture maggiormente interessate nella fascia collinare il mais e a seguire il prato pascolo.

In ordine alla necessità di evidenziare i termini e le dimensioni del problema danni da cinghiale nel territorio di parchi ed aree protette si richiama quanto riportato nella pubblicazione Riga F., Genghini M., Cascone C., Di Luzio P. (a cura di), 2011. Impatto degli ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali. Manuali e linee guida ISPRA 68/2011.

Per il territorio del Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei si evidenzia, nel periodo considerato, il trend in aumento delle istanze di risarcimento a fronte di un andamento variabile dell'entità percentuale degli indennizzi che, a parte per il 2000 ed il 2008, arrivano al massimo a coprire il 55% del danno, con una percentuale media pari al 51%.



Tabella 13.1 – Riassunto delle informazioni generali relative agli eventi di danno registrati nel periodo 2000-2009.

ANNO	n° richieste presentate	ammontare risarcimenti richiesti (€)	ammontare risarcimenti liquidati (€)	% percentuale d'indennizzo
2000	12	6.235,91	6.235,91	100
2001	15	14.104,53	2.342,76	17
2002	34	24.060,84	7.771,77	33
2003	38	28.309,64	15.570,30	55
2004	27	14.241,06	7.832,58	55
2005	38	38.921,36	18.312,89	49
2006	62	110.495,97	47.273,88	47
2007	69	72.893,5	0,00	0
2008	63	46.067,95	35.056,22	79
2009	96	no dato	no dato	no dato
TOT	454	355.330,75	140.396,31	51

Anche nel territorio del Parco l'incidenza prevalente del danno rispetto alle colture di mais e vite conferma le risultanze regionali e provinciali rispetto al territorio esterno all'area protetta.




Figura 13.1 – Eventi di danno registrati per tipologia di coltura danneggiata. I valori sono espressi in percentuale sul totale dei dati cumulati 2000-2009. Nella categoria "altro" sono state raggruppate le tipologie colturali che presentano una frequenza percentuale inferiore al 2: apiari, erba medica, fichi, fieno, fragole, frutteto, fossi, mandorle, orzo, campo golf, radicchio, sorgo, strada vicinale, seminativi vari.

A riguardo e con riferimento al danno complessivo in ambito regionale (territorio protetto e restante territorio), si rileva come nel caso del mais accanto al danno diretto per consumo di granella e biomassa si viene a sommare il danno legato a piante che subiscono allettamento in conseguenza del semplice passaggio di capi, e che di fatto non possono essere più raccolte; ulteriore fattore di danno, sia quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo, la possibilità che su questa biomassa possano svilupparsi infezioni fungine, che possono produrre ulteriore deprezzamento mercantile a causa della presenza di micotossine nella granella raccolta; analoga considerazione nel caso della vite, dove l'azione di brucatura parziale di grappoli crea i presupposti per marciumi e infezioni fungine sulla porzione residua di acini integri.

Ulteriore considerazione, sempre legata all'etologia ed al comportamento alimentare della specie, l'andamento su base stagionale dei consumi alimentari tra mais e vite.

In pratica, in funzione delle specifiche fasi stagionali e delle conseguenti fasi di sviluppo delle due



colture, il cinghiale accede ai coltivi di mais tra la primavera e la tarda estate e quindi, quando la stessa coltura assume condizioni meno ospitali (anche per l'eventuale avvio delle operazioni di raccolta meccanizzata e meno fruibili dal punto di vista alimentare), si sposta verso i vigneti.




Figura 13.2 – Andamento mensile degli eventi di danno registrati su mais e vite nel periodo 2000-2009.

Infine, anche in questo caso con considerazioni che valgono sia per il territorio protetto che per il restante territorio regionale, si evidenzia l'effetto di sommatoria tra il danno immediato, legato al consumo alimentare diretto della coltura e le restanti forme di danno (calpestio, scortecciamento e scavo) che vanno ad incidere sia su altre fasi vegetative della stessa coltivazione che su altre colture. Calpestio, scortecciamento e scavo inoltre assumono rilevanza anche rispetto a danni legati a componenti vegetali naturali non oggetto di coltivazione nello stesso habitat, magari oggetto di specifica tutela nell'ambito della Rete Natura 2000.




Figura 13.3 – Ripartizione percentuale delle tipologie di danno sulle colture.

Per quanto riguarda gli impatti ed i danni in riferimento alla circolazione stradale, il tipico evento è l'avvicinamento se non addirittura l'attraversamento, da parte del suide, di tratti della viabilità stradale regionale, provinciale, comunale e locale (quella autostradale, benché presente, risulta sicuramente più tutelata dalla presenza di reti laterali metalliche di contenimento) con la conseguenza di creare le condizioni per improvvisi cambi di direzione da parte degli automobilisti che spesso come epilogo finale hanno l'uscita



di strada oppure il salto di corsia del mezzo (con possibilità quindi di impatto con altri autoveicoli) se non addirittura dell'impatto tra automezzo e suide.


Da una verifica presso la Struttura regionale competente in materia di richieste di risarcimento per danni legati alla circolazione sulla rete stradale regionale, emerge che nell'ultimo triennio sono dalle 70 alle 90 le denunce di danno per impatto con la specie cinghiale annualmente presentate, con un importo variabile tra 55.000,00.= e 95.000,00.= € di danno complessivo per anno. Si tratta ovviamente solo delle richieste di risarcimento per danni a mezzi o a persone; rimangono quindi escluse da questa rilevazione tutte le spese relative, altrettanto rilevanti, al ripristino delle strutture (manto stradale e segnaletica orizzontale) e degli apprestamenti (*gard rail*, segnaletica verticale, eventuali recinzioni e limitazioni laterali).

La presenza della specie in vaste aree del territorio regionale ed il suo particolare *habitus* rappresenta una concreta minaccia per gli equilibri biologici ed ecologici di numerose cenosi, e, tra queste, anche di aree facenti parte della Rete Natura 2000.

I principali problemi sono legati al tipico comportamento trofico del cinghiale ovvero del cosiddetto "rooting", ovvero lo scavo superficiale e profondo effettuato per reperire radici, tuberi e piccoli invertebrati presenti nel suolo, che avviene principalmente dopo una pioggia o comunque su suolo umido dall'autunno sino alla primavera inoltrata ed è invece ostacolata in presenza di neve o su suolo gelato. Il *rooting*, se intenso, provoca forte degrado del cotico erboso; il fatto che l'azione di scavo ed i camminamenti maggiori avvengano nei periodi in cui il suolo è umido è inoltre causa di compattamento del terreno che, soprattutto nelle situazioni con elevata presenza d'argilla, non consente più il recupero dell'originaria struttura del suolo, creandosi così condizioni asfittiche per lo sviluppo radicale del manto erboso. In una recente rassegna di studi e ricerche (presentata nel corso di un convegno tecnico organizzato dalla Regione Emilia Romagna) sono stati definiti ed inquadrati i principali parametri del *rooting*: la profondità varia da 5 a 15 cm ma può arrivare fino a 30 cm, con una estensione dell'area di scavo variabile a seconda di umidità e tipologia dell'habitat interessato, strutturato in tanti piccoli *patch* impattati, con fluttuazioni stagionali legate all'umidità del suolo, all'eventuale copertura nevosa o alla presenza di ghiaccio, con maggiori impatti nei boschi misti e di latifoglie. I principali effetti del *rooting* sono: rimescolamento degli orizzonti di suolo, perdita della fitomassa vegetale, perdita di compattezza, erosione, evaporazione dell'acqua, alterazione dei nutrienti in generale e, in particolare, dei composti azotati.

E' del tutto evidente come la presenza e la specifica etologia del suide, di cui il *rooting* è solo uno degli aspetti rilevanti, abbia significative ricadute a livello del grado di tutela di habitat e di specie e quindi a carico di siti (SIC e ZPS). Di seguito si riporta uno schema esemplificativo degli impatti della specie a carico di habitat e specie.

Il cinghiale è un "ecosystem engineer", una specie che **direttamente o indirettamente modula la disponibilità delle risorse per altre specie**, causando dei cambiamenti fisici nelle componenti biotiche e abiotiche dell'ecosistema, e di conseguenza **modificando gli habitat** (Jones et al. 1994)



Si sottolinea che sinora l'attività di controllo del suide nel territorio regionale sin qui realizzata è avvenuta in forma locale (in alcuni casi anche puntuale) ed in maniera s coordinata tra i diversi contesti territoriali



interessati.

La messa in campo prima di interventi preventivi e poi anche di attività di controllo fondate sulla cattura e successivo abbattimento e sull'abbattimento diretto è avvenuta in molti casi con un approccio orientato a risolvere situazioni a carattere emergenziale derivanti, al tempo stesso, dalla prolificità, dal *range* di spostamento nel territorio e dalla spiccata polifagia della specie, che hanno determinato spesso l'attivazione di interventi gestionali quando ormai le popolazioni erano già ben insediate e strutturate in un determinato territorio.

In questo senso, quindi, le singole Amministrazioni si sono mosse verso la soluzione di un problema che si riteneva di intravedere e di conseguire in un orizzonte di breve e medio periodo, privilegiando quindi l'immediata attivazione di interventi, sia preventivi che di vero e proprio controllo diretto, con ciò spesso relegando o perlomeno posticipando una puntuale e capillare attività di rilevazione ed analisi di dati puntuali rispetto ad un determinato territorio, attività peraltro rispetto alla quale lo stesso ISPRA, nei vari pareri rilasciati alle Province, ha sempre sottolineato il forte ruolo di indirizzo ed orientamento nella messa in atto di strategie di controllo della specie.

Sino ad oggi, quindi, si sconta una oggettiva difficoltà a livello provinciale circa la disponibilità, e in subordine, anche la confrontabilità, di dati sui danni, sia al settore primario che in altri ambiti, sorretti da un puntuale dettaglio a carattere sub-provinciale e sino al livello comunale.

L'allestimento di una specifica banca dati avente queste caratteristiche e supportata da un dettaglio anche in termini di geo-referenziazione delle informazioni raccolte costituisce obiettivo ed azione specifica di questo Piano, anche grazie al maggiore grado di coordinamento a livello provinciale che potrà essere conseguito dal processo di riordino normativo ed operativo in corso di realizzazione.

2. Estensione territoriale e periodo temporale di validità del Piano di controllo

In ordine alla durata ed estensione temporale del presente Piano e sempre richiamando gli indirizzi generali dell'ISPRA, che individuano una durata minima di anni 1 sino ad una durata massima di anni 5 (in riferimento alla ordinaria validità minima della pianificazione faunistico venatoria regionale), si valuta opportuno attribuire al presente piano durata triennale, al fine di consentire allo stesso di dispiegare la propria attività in un arco temporale idoneo e sufficiente rispetto ad una valutazione della sua efficacia sul breve/medio periodo.

Pertanto, la durata ed efficacia attuativa del presente Piano si sviluppa nel triennio successivo alla data di formale approvazione dello stesso - previo parere ISPRA - ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 17 della LR n. 50/1993, con Deliberazione della Giunta Regionale.

In ordine infine all'estensione territoriale di applicazione del presente Piano, lo stesso trova applicazione su tutto il territorio regionale, dando atto che, in riferimento ai territori compresi nelle aree protette, di rango regionale, trovano applicazione le limitazioni ed i vincoli previsti dalla vigente normativa regionale di specifico riferimento.

Proprio in riferimento al rapporto tra aree protette e restante territorio in ordine all'attività di gestione faunistica a fini di controllo di una specie come quella in parola, con il presente Piano si intende dare concreta attuazione alle indicazioni generali dell'ISPRA, che sottolineano l'importanza di un approccio omogeneo e coordinato al controllo della specie tra aree protette e restante territorio.

E ciò al fine di evitare le problematiche derivanti dal fatto che le popolazioni del suide possano trovare nel territorio in cui il controllo non è stato attivato ovvero temporaneamente sospeso una sede elettiva di sviluppo di rilevanti contingenti numerici; gli stessi possono poi irradiarsi nei territori circostanti, salvo poi rientrare, a seguito della pressione esercitata da una eventuale attività di controllo attivata in area limitrofa, in ambiti in cui - temporaneamente o stabilmente - la medesima attività non è operante.

In tal senso, in riferimento ai contenuti della DGR n. 2088/2010, si rende necessario conseguire, con il presente Piano, gli obiettivi generali e di indirizzo approvati con il medesimo provvedimento e, tra questi, quelli relativi agli ambiti territoriali definiti come "Aree A", ovvero siti dove il cinghiale non è presente ovvero dove la sua eventuale presenza non è in alcun modo compatibile con il contesto, le caratteristiche e la struttura del territorio (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione).

In tali specifici contesti, laddove possa verificarsi la comparsa di piccoli nuclei come anche solo di pochi capi del suide, l'attività di controllo dovrà essere necessariamente orientata ad interventi al tempo stesso tempestivi e in grado di interessare l'intero nucleo sociale del suide presente, prima che lo stesso possa essere oggetto di qualsiasi forma, anche precaria, di insediamento.

In questo caso, l'attività di controllo tramite cattura e successivo abbattimento e abbattimento diretto rimarrà in capo solo ed esclusivamente ad operatori della Vigilanza Venatoria.



Accanto a ciò, ulteriore azione in tal senso e nell'ambito dei metodi preventivi, si assicurerà una intensificazione dell'attività di vigilanza e controllo al fine di reprimere efficacemente ogni eventuale forma di rilascio volontario di capi nel territorio.

In riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 2088/2010 e, da ultimo, dalla DGR n. 1243/2016 dianzi-richiamate, nel territorio individuato come Unità di Gestione Lessinia (di cui all'allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 4758/2015 della Provincia di Verona) l'attività di controllo a fini di eradicazione si svolge nelle aree poste a quota superiore a 900 m s.l.m., mentre nelle aree poste al di sotto di detta quota altimetrica trova applicazione un regime misto che associa il prelievo venatorio all'abbattimento a fini di controllo ed eradicazione; nei restanti territori pianeggianti dell'Unità di Gestione Lessinia trova applicazione solo l'attività di controllo. Nell'Unità di gestione Monte Baldo, come individuata dall'Allegato A alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 4758/2015, trova attuazione solo l'attività di controllo a fini di eradicazione.

L'attuazione operativa del presente Piano di controllo si andrà a realizzare in stretto coordinamento con lo specifico e peculiare approccio gestionale vigente nelle predette porzioni del territorio provinciale veronese, di cui alla DGR n. 2088/2010 e dei vari provvedimenti annuali di attuazione per l'area in parola; a seguito dell'attività complessiva e coordinata del presente Piano, degli esiti dei monitoraggi sull'andamento delle popolazioni del suide e previo parere dell'ISPRA, potranno essere attuate modifiche, complessive o solo puntuali, dell'attuale regime gestionale vigente per il medesimo territorio.

Ai sensi del presente Piano, sono da considerarsi in modo differenziato, per tempi e modalità di attuazione dell'attività di controllo ed in relazione alle finalità gestionali ed al tipo di conduzione (pubblica o privata), le Unità di Gestione di seguito indicate:

- Istituti Faunistici Pubblici di cui fanno parte le OP – Oasi di Protezione, le ZRC – Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto e in generale tutte le zone in cui vigono divieti di caccia;
- strutture di Iniziativa Privata, di cui fanno parte le AFV - Aziende Faunistico Venatorie, le AATV - Aziende Agrituristiche Venatorie, le ZAC – Zone per l'Addestramento e l'Allenamento di Cani;
- territorio a Gestione Programmata della Caccia, sia in riferimento alla Zona Faunistica delle Alpi suddivisa in CA – Comprensori Alpini che in riferimento al restante territorio, suddiviso in ATC – Ambiti Territoriali di Caccia;
- i Parchi e le aree protette regionali, individuate ai sensi della L. R. n. 40/1984, fatto salvo che, in applicazione della L. n. 394/1991 e della predetta L. R. n. 40/1984, per tali aree gli interventi sono sottoposti anche ad esplicito ed apposito provvedimento, a cura dell'Ente Gestore, di attuazione delle misure previste dal presente Piano.

Per maggior chiarezza espositiva del presente Piano, si provvede a definire l'ambito territoriale di attuazione dello stesso:

Ambito territoriale	Attività di controllo (ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993)	Attività di prelievo venatorio (ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 16 della L. R. 50/1993)
Unità di gestione del cinghiale a fini venatori in provincia di Verona, come individuata da ultimo dall'Allegato "B" alla DGR n. 1243/2016	SI , con le modalità attuative e le limitazioni previste dal regime sperimentale di cui alla DGR n. 2088/2010 e da ultimo, alla DGR n. 1243/2016, come indicato nell'Allegato "B" della medesima DGR;	SI , con le modalità attuative e le limitazioni previste dal regime sperimentale di cui alla DGR n. 2088/2010 e da ultimo, alla DGR n. 1243/2016, come indicato nell'Allegato "B" della medesima DGR;
Territorio regionale compreso in parchi ed aree protette ai sensi della L. R. n. 40/1984 e delle singole L. R. di istituzione	SI , con le modalità attuative di cui al presente Piano (previo parere ISPRA e approvazione con DGR), previa specifica successiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente Gestore del parco e area protetta (in sede di approvazione, ciascun Ente Gestore può prevedere eventuale variazioni -	NO



	ma solo in senso limitativo - delle modalità attuative e gestionali previste dal presente Piano);	
Restante territorio regionale	SI, con le modalità attuative di cui al presente Piano;	NO

In linea con il modello gestionale attivato con il Piano Regionale Triennale di Controllo della Nutria, approvato, a seguito del parere ISPRA prot. n. 26016/T-A24 del 3.5.2016 con DGR n. 1263 del 1.8.2016 e poi approvato, in sede definitiva, con DGR 1545 del 10.10.2016, la concreta attivazione, a livello locale, di tutte le azioni e gli interventi previsti dal presente Piano viene delegata alle strutture periferiche regionali/funzioni non fondamentali (ad ora ancora allocate presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia) di cui alla LR n. 19/2015, che prevedono:

> alla ricognizione delle strutture e dei mezzi di cattura (chiusini e gabbie di cattura) disponibili a livello di ciascun territorio provinciale;

> alla conferma dell'assegnazione in essere ovvero, sussistendone i requisiti, alla ri-assegnazione ed eventuale anche ri-allocazione delle predette strutture nel territorio di riferimento;

> alla ricognizione di tutti i soggetti in possesso di specifica abilitazione all'attività di controllo come prevista dalle vigenti normative e dal presente Piano e, ove necessario, alla formazione e abilitazione di ulteriori operatori;

> all'autorizzazione ai predetti soggetti all'avvio delle attività di controllo, sotto il coordinamento della Vigilanza Venatoria e nell'ambito dei vari istituti venatori pubblici e privati presenti nel territorio.

3. Inquadramento normativo, regolamentare e procedurale

3.1. Norme e disposizioni nazionali applicabili

3.1.1. L. n. 157 del 11.2.1992 “ *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* “ (di seguito “L. n. 157/1992”), in riferimento al comma 2 dell'art. 19 (Controllo della fauna selvatica) “ ... 2. *Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.* ”;

3.1.2. L. n. 394 del 6.12.1991 “ *Legge quadro sulle aree protette* “ (di seguito “L. n. 394/1991”), in riferimento: 2.1) al comma 3 dell'art. 11 (Regolamento del parco) “ 3. *Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; ... omissis ... f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; ... omissis Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.* “; 2.2) al comma 6 dell'art. 22 (Norme quadro) ... omissis ... “ 6. *Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate (scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente).* “;

3.1.3. Legge n. 221 del 28.12.2015 “ *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* “ (di seguito “L. n. 221/2015”), in



riferimento all'art. 7 (Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992) “ 1. *E' vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992, (1) aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo. (1) Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992. 3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, e' fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*). ... omissis ... “. (1) Le parti in carattere corsivo e sottolineato delle predette disposizioni derivano da integrazioni al testo originale della L. n. 221/2015 recate dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 “ *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.* “. , pubblicata nella GU n. 186 del 10.8.2016 ed in vigore dal 23.8.2016.;*

3.1.4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 “ *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.* “ (di seguito DPR n. 357/1997), in riferimento al comma 3 dell'art. 12 “ ... 3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.“.

3.2. Norme e disposizioni regionali applicabili

3.2.1. Legge regionale n. 50 del 9.12.1993 “ *Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio* “ (di seguito “LR n. 50/1993 ”), in riferimento al comma 2 dell'art. 17 (Controllo della fauna selvatica.) “ ... omissis ... 2. Le Province (*), per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. “. (*) l'originaria indicazione normativa “Le Province” nell'attuale fase di riordino normativo in applicazione della L. n. 56/2014 e della L. R. n. 19/2015 ed in attuazione della L. R. n. 30/2016, risulta essere oggi ri-articolata a livello regionale;

3.2.2. Legge regionale n. 40 del 16.8.1984 “ *Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali* “ (di seguito “LR n. 40/1984”), in riferimento all'art. 20 (Caccia e pesca) “ *Nei parchi e nelle riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma. Particolari limitazioni possono essere stabilite dal piano ambientale per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione e di sviluppo controllato di cui al precedente art. 4. L'esercizio della pesca può essere consentito, al di fuori delle aree, sottoposte al regime di riserva integrale, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano ambientale. Nelle zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l'ente gestore può procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrappopolamento, a catture di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento.*“;



3.2.3. Legge regionale n. 6 del 23.3.2013 “ *Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria* “ (di seguito “LR n. 6/2013”), in riferimento all'art. 2 (Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria) “ *1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. 3. All'attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione.* “;

3.2.4. Legge regionale n. 4 del 16.3.2015 “ *Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.* “ (di seguito “LR n. 4/2015”), in riferimento all'art. 9 (Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali) “ *1 L'ente parco che abbia regolamentato i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni, può autorizzare i soggetti privati residenti nel territorio del parco che abbiano riscontrato danni nel proprio fondo a dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'ente parco medesimo.* “;

3.2.5 Legge regionale n. 18 del 27 giugno 2016 “*Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport*” (di seguito “LR n. 18/2016”) in riferimento all'art. 70 (Piani regionali di controllo della fauna.) “ *1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale. 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.*”;

3.2.6 Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.*” in riferimento all'art. 96 (Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto.) “*1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a promuovere una complessiva e coordinata gestione del patrimonio faunistico, ambientale e della produzione agricola, ittica e zootecnica, interviene, nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti, per introdurre un modello di gestione che intervenga in modo organico per rendere compatibili tra di loro le componenti faunistiche, ambientali e produttive. 2. La Giunta regionale a tal fine predispose, sulla base di un approccio tecnico scientifico, un programma regionale pluriennale di gestione sostenibile del patrimonio faunistico con lo scopo precipuo di prevenire fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, definendo, al contempo, strumenti di rilevazione e metodologie di gestione applicabili ai diversi contesti/situazioni. 3. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, il programma regionale pluriennale di gestione faunistico, ambientale e produttiva che, operando sulla base di un approccio tecnico-scientifico, introduce strumenti di studio, rilevazione dati e loro analisi e di individuazione di metodologie di gestione al fine di prevenire il determinarsi di fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e di situazioni di gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche. 4. Il programma che è soggetto a revisione ogni cinque anni: a) opera il censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica; monitora lo stato di conservazione e la consistenza delle singole specie selvatiche; rileva i dati biometrici, al precipuo fine di verificare la distribuzione, consistenza e tendenza delle singole specie nell'ambito del territorio regionale; b) individua strumenti e attiva*



metodologie di rilevazione e monitoraggio dei disequilibri tra le diverse specie di fauna selvatica e dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche causate sul territorio dalle specie di fauna selvatica; c) diffonde gli studi, i dati e i censimenti fra i soggetti interessati; d) individua, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le metodologie ecologiche da utilizzare per il controllo selettivo della fauna selvatica, in particolare quali mezzi di difesa delle colture agrarie e delle produzioni ittiche e quali soluzioni di controllo ed eradicazione di specie alloctone e nocive; e) disciplina le modalità generali e procedurali dei piani pluriennali di controllo e di contenimento regionale della fauna selvatica nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti e qualora i metodi ecologici ordinari siano risultati inefficaci o inadeguati; g) dispone le modalità per la gestione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni di cui all'articolo 26 comma 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e del fondo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria". 5. Per le attività di rilevazione, monitoraggio e divulgazione delle informazioni, la Giunta regionale coinvolge, coordinandole, associazioni rappresentative delle categorie interessate, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, per quanto di competenza. 6. Il controllo e il contenimento della fauna selvatica viene attuato dalla Giunta regionale, sulla base delle risultanze e secondo le metodologie di carattere selettivo individuate dalla stessa, secondo le procedure di cui ai precedenti commi, anche utilizzando i soggetti da questa individuati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, anche a tal fine appositamente formati. 7. Il controllo ed il contenimento della fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali regionali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore: le attività di controllo e di contenimento sono svolte dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette". 8. La Giunta regionale adotta piani regionali pluriennali di controllo e contenimento per il perseguimento di particolari finalità caratterizzate dalla necessità di coordinamento su scala sovraprovinciale o interregionale." ed all'art. 97 (Contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei.) "1. La Regione del Veneto interviene per concorrere alle iniziative di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati presenti all'interno del territorio del parco regionale dei Colli Euganei. 2. La Giunta regionale, per il conseguimento della finalità di cui al comma 1, è autorizzata a concedere al parco regionale dei Colli Euganei regionale contributi per la predisposizione e la gestione di piani ordinari ed integrati di controllo, contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.";

3.2.7 DGR n. 2088 del 3.8.2010 "Primi indirizzi regionali per la gestione delle popolazioni di Cinghiale (*Sus scrofa*) presenti nel Veneto. Approvazione (art. 2 L. R. n. 50/1993; art. 32 lett. g) dello Statuto).";

3.2.8 DGR n. 1243 del 1.8.2016 "Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2016/2017. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c. 1 L. R. n. 50/1993).".

4. Disposizioni procedurali e gestionali a livello nazionale e locale da parte dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

4.1 Monaco A., B. Franzetti, L. Pedrotti e S. Toso 2003 – *Linee guida per la gestione del Cinghiale*. Min. Politiche Agricole e Forestali – Ist. Naz. Fauna Selvatica, pp. 116;

4.2 Raganella Pelliccioni E., F. Riga e S. Toso 2013 – *Linee guida per la gestione degli ungulati*. Manuali e Linee Guida ISPRA n. 91/2013;

4.3 Riga F., Genghini M., Cascone C., Di Luzio P. (A cura di), 2011. *Impatto degli ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta di linee guida nazionali*. Manuali e Linee Guida ISPRA n. 68/2011;

4.4 Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010 – *Linee guida per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette*. 2° edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min. Ambiente – ISPRA;

4.5 Nota ISPRA prot. 11687/T-A23-T-A25 del 16.2.2013 avente ad oggetto "Nota esplicativa circa il divieto di foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo" introdotto



dall'art. 7, comma 2 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992.“;

4.6 Nota ISPRA con la quale si riassumono i contenuti dell'audizione dell'Istituto presso la XIII Commissione Permanente Agricoltura in riferimento all'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, con cui si ribadisce la necessità:

> che Regioni, Province e altre istituzioni locali orientino la gestione della specie verso una drastica riduzione della densità, affiancando all'attività, ove prevista, di prelievo venatorio, le realizzazioni di piani di contenimento numericamente significativi;

> che gli interventi di contenimento nelle aree protette si vadano a realizzare in stretto coordinamento con le analoghe attività nel territorio esterno al parco o area protetta;

> che gli agricoltori indirizzino la propria pianificazione d'impresa verso la messa in atto di interventi a carattere preventivo, anche di medio periodo;

> che il mondo venatorio indirizzi il proprio approccio verso una drastica e generalizzata riduzione delle densità, anche se questo può concretizzarsi con un calo dei carnieri.

4.7 Nota Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0016761 GAB del 4.8.2016, con la quale il Ministro, richiamando i contenuti della recente L. n. 221/2015, invita le Regioni e le Province Autonome ad un'efficace gestione del cinghiale, finalizzata alla prevenzione di squilibri ecologici e danni all'ambiente naturale ed alle colture, sottolineando il ruolo dell'ISPRA in tal senso.

5. Consistenza delle popolazioni e risultati dell'attività di controllo realizzata a livello provinciale e nel territorio del Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei

Il presente Piano va ad attuare, in forma coordinata e rispetto ad un ambito operativo di carattere regionale, quanto sin qui attuato nel medesimo territorio in forma disgiunta da parte di alcune Province e del Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei nel territorio di rispettiva competenza, e si provvede, di seguito, a riportare una breve rassegna ed analisi dei dati e dei risultati dei relativi Piani di controllo.

Per quanto riguarda il territorio ricadente nel Parco Naturale Regionale dei Colli Euganei, nel periodo 2001-2016 (dato disponibile sino al 30.4.2016) sono stati 1031 i capi abbattuti, 5885 i capi oggetto di cattura e successivo abbattimento (sono 34 i chiusini attivi, per la maggior parte in gestione diretta al Parco, mentre la restante quota è gestita da selecontrollori abilitati e proprietari di fondi), 111 i capi coinvolti in incidenti lungo la rete viaria e ancora 44 i capi rinvenuti, per un totale di 7071 cinghiali rimossi. Il periodo di maggiore intensità dell'attività di controllo è quello compreso tra il 2007 (523 capi) e il 2014 (899 capi circa), con valori intermedi del periodo compresi tra 600 e 800 capi / anno nel periodo intermedio tra 2007 e 2014.

Pur non essendo disponibili dati specifici in termini di censimento delle popolazioni presenti, anche se si richiamano i dati riportati in precedenza circa l'incidenza dei danni all'interno dell'area protetta (Riga F., Genghini M., Cascone C., Di Luzio P. (a cura di), 2011. Impatto degli ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali. Manuali e linee guida ISPRA 68/2011), si evidenzia come nel corso del 2008 il numero totale di soggetti prelevati nel territorio del Parco è praticamente pari alla somma di quelli prelevati nello stesso periodo nei territori provinciali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, e che tale dato è sicuramente un indicatore significativo dell'entità delle popolazioni presenti.

Nel territorio provinciale di Vicenza, nel periodo 2011/2015 sono stati prelevati, in maniera quasi esclusiva tramite sparo da punti fissi (altana), complessivamente 554 capi; nello stesso periodo, il numero di istanze di richiesta indennizzo per danni si è praticamente dimezzato rispetto al 2010 (anno nel quale non si è effettuato nessun prelievo a carico della specie). La riduzione in termini di danno accertato risulta essere caratterizzata da un andamento meno costante, a conferma che su questo dato incidono in maniera determinante gli ordinamenti colturali così come la presenza o meno e l'efficacia delle misure preventive. Anche in questo caso, non sono disponibili dati puntuali di censimento, ma solo una serie di valutazioni indirette in ordine allo spostamento di popolazioni da un comprensorio sub-provinciale ad un altro sulla base della variazione di livello e di intensità delle problematiche connesse alla presenza del suide (principalmente, danni alle produzioni ed alle strutture agricole e impatti lungo la rete viaria).

Per quanto riguarda il territorio provinciale di Treviso, la presenza segnalata del suide risale alla fine degli anni '90. Anche in questo caso, in carenza di dati e rilievi fondati su attività di monitoraggio e censimento, la presenza del suide può essere oggetto di una stima più o meno attendibile analizzando i dati relativi alle istanze di richiesta di indennizzo e quelli relativi al prelievo in attuazione di piani provinciali di controllo attivati a partire dal 2000 e sino a tutto il 2016 (l'ultimo piano attivato fa riferimento ad un parere



favorevole da parte dell'ISPRA con valenza per il triennio 2016/2018).

Nel periodo 2007/2015 sono stati stimati e quantificati danni da cinghiale per € 580.000,00.= complessivi; l'andamento nel periodo è estremamente variabile, con € 300.000,00.= circa nel solo biennio 2007/2008 e con il 2012 che si attesta in prossimità di € 100.000,00.=; le differenze da anno ad anno, e si condivide quanto sostenuto dall'Amministrazione Provinciale in proposito, derivano in larga parte dalla forbice tra danno accertato e danno effettivamente liquidabile a seguito dell'adozione di specifiche aliquote per scaglioni di danno che l'Amministrazione Regionale ha adottato dal 2007 in avanti e che hanno concorso a scoraggiare spesso il ricorso alla procedura di indennizzo. In questo senso, quindi, è da ritenere più significativo come dato da cui ricavare indicazioni circa la consistenza delle popolazioni presenti quello derivante dall'attività di controllo tramite cattura e abbattimento e tramite abbattimento diretto.

Nello stesso arco temporale di riferimento 2004/2015 sono stati prelevati complessivamente 4295 capi; a livello di metodologia di prelievo, l'abbattimento diretto nella forma da aspetto in appostamento fisso (altana) rappresenta la forma prevalente, con valori percentuali di incidenza compresi tra 85% e 90% del totale dei capi prelevati per ciascun anno; alla restante quota di prelievo concorrono in maniera equivalente la cattura e successivo abbattimento tramite chiusini e gli abbattimenti diretti ad opera della Vigilanza Provinciale. Per quanto riguarda i chiusini, si rileva come il concorso di tale metodologia dipende, ovviamente, da numero di chiusini disponibili a livello provinciale e tra questi, alla possibilità che gli stessi possano essere oggetto di utile affidamento a soggetti incaricati della loro attivazione e gestione (esempio, imprenditori agricoli).

Dall'esame dei dati raccolti dalla Provincia di Treviso non emerge, perlomeno nella prima metà del periodo di riferimento, una diretta correlazione tra numero di capi annualmente prelevati e andamento delle domande di risarcimento per danni da cinghiale presentate e istruite. Ciò è sicuramente da ricollegare allo spostamento di popolazioni del suide che, inizialmente presenti solo nel comparto orientale della Zona Alpi provinciale (area Cansiglio/Vittorio Veneto), hanno rapidamente colonizzato anche il restante territorio provinciale verso ovest; in tal senso, mentre nelle zone di primo insediamento l'attività di controllo ha consentito una contrazione dei danni, nel territorio occidentale l'arrivo di popolazioni del suide, e quindi il verificarsi di danni, non è stato oggetto, da subito, dell'estendersi delle azioni di controllo, con evidente parziale ma significativa invarianza del dato complessivo "numero istanze ed entità economica dei danni da cinghiale" riferito all'intero comprensorio. Negli anni successivi la correlazione tra i due dati appare più significativa e marcata. A tal fine, si sottolinea che il valore di indicatore della presenza del suide attribuibile al parametro "numero istanze ed entità economica dei danni da cinghiale" risente anche dell'effetto derivante dalla progressiva riduzione delle percentuali di contribuzione a valere sul fondo regionale, che spesso si concretizza con la rinuncia (in ragione dei tempi tra accertamento del danno e liquidazione finale del contributo e dell'entità finale di tale contributo) alla presentazione dell'istanza di risarcimento del danno subito.

In ragione di tutte le precedenti considerazioni, si ritiene di includere, tra gli obiettivi del presente Piano, la messa in atto e, ove già possibile, il consolidamento e lo sviluppo di procedure di censimento e monitoraggio della consistenza e dello stato delle popolazioni presenti nel territorio regionale, al fine di affiancare ai metodi già in essere di valutazione dell'efficacia dell'attività di controllo in riferimento ai danni provocati dalla specie anche un ulteriore criterio di valutazione dell'efficacia del controllo stesso.

Si richiamano integralmente in questa sede le considerazioni già svolte al termine del paragrafo 1 circa la oggettiva indisponibilità di informazioni in ordine ai danni prodotti dal suide che siano sorrette anche da un livello di dettaglio adeguato rispetto al livello sub-provinciale, comunale e sino alla vera e propria geo-referenziazione delle informazioni stesse.

In questo senso quindi sino ad oggi si sconta una oggettiva difficoltà a livello provinciale circa la disponibilità, e in subordine, anche la confrontabilità, di dati sugli abbattimenti realizzati sorretti da un puntuale dettaglio a carattere sub-provinciale e sino al livello comunale.

L'allestimento di una specifica banca dati avente queste caratteristiche e supportata da un dettaglio anche in termini di geo-referenziazione delle informazioni raccolte costituisce obiettivo ed azione specifica di questo Piano, anche grazie al maggiore grado di coordinamento a livello provinciale che potrà essere conseguito dal processo di riordino normativo ed operativo in corso di realizzazione.

6. Obiettivi del presente Piano

In ragione di tutte le precedenti valutazioni ed alla luce delle linee operative di attuazione indicate dall'ISPRA, si ritiene di individuare una serie di obiettivi rispetto ai quali allineare le misure previste dal



presente Piano:

1. Provvedere alla realizzazione di una mappatura regionale della presenza del suide: a questo fine, oltre ad azioni di censimento e monitoraggio secondo metodiche ISPRA, l'attività di rilievo in campo per la stima dei danni sarà corredata dalle coordinate geografiche (lat e long) di ciascun sito; analogo dettaglio geografico sarà inserito rispetto a qualsiasi report di avvistamento di capi nel territorio;
2. Definire uno o più set di misure ed azioni preventive adatte ai diversi contesti territoriali veneti, sulla base delle caratteristiche edafiche, degli ordinamenti produttivi e degli specifici indirizzi recati dalla PAC e dalle misure di sviluppo rurale; individuazione, anche in collaborazione con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (subentrata dal 1.1.2017 all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura) di una o più aziende pilota presso le quali attuare le misure e che andranno ad assumere il ruolo di sito dimostrativo per le imprese agricole del comprensorio di riferimento; oltre a ciò, tali aziende pilota hanno anche la finalità di testare la possibilità di una messa in atto in forma collettiva e coordinata di misure preventive tra più aziende interessate; infine, proporre, ove possibile, l'inserimento nelle misure di attuazione del PSR – Piano di Sviluppo Rurale del Veneto anche di sostegni per la messa in atto di interventi preventivi
3. Definire un pacchetto di misure regolamentari finalizzate a rendere ancora più stringente il vincolo tra l'erogazione di contributi e risarcimenti per le imprese agricole a seguito di danni da cinghiale e la preliminare messa in atto di e/o consolidamento di misure di prevenzione; analogamente con l'Obiettivo 1, anche l'adozione da parte di ciascuna impresa agricola di misure di prevenzione sarà oggetto di una puntuale schedatura sui risultati ottenuti, anche questa su base geo-referenziata (lat e long);
4. Censimento dei punti fissi o semifissi di prelievo, intesi come chiusini e come punti di sparo all'aspetto autorizzati (altane), anche in questo caso in modalità geo-referenziata (lat e long); in questo modo anche i risultati ottenuti potranno essere contestualizzati rispetto al territorio e confrontati con altri tematismi geo-referenziati (presenza rilevata, danni, misure di prevenzione).

Stante l'attuale situazione a livello delle strutture provinciali, anche in ragione dell'attuale fase di riordino, si ritiene di attivare da subito, contestualmente alla operatività del presente Piano, l'attività di rilievo di dati di presenza, di dannosità, di realizzazione ed efficacia dei metodi preventivi e di incisività sulle popolazioni degli interventi di controllo diretto, dando atto che gli obiettivi correlati all'attività di rilievo in parola potranno trovare una preliminare ancorché non ancora strutturata concreta attuazione ed applicazione operativa già al termine del primo anno di attuazione del presente Piano e potranno poi essere oggetto di una valutazione complessiva ed organica al termine del triennio di prima attuazione del medesimo Piano.

Fino a tali *step* intermedi e finali di valutazione e ove non disponibili localmente dati in termini di censimento della presenza e consistenza delle popolazioni del suide, le attività e le azioni previste saranno oggetto di indirizzo e di re-orientamento sulla base della valutazione dei danni provocati dalla specie.

7. Individuazione dei metodi ecologici di prevenzione del danno, criteri di applicazione generali e specifici per il territorio regionale e valutazioni in termini di efficacia e di rapporto costi/benefici

L'attuazione di metodi ecologici di prevenzione dei danni alle colture agro-forestali si fonda sull'applicazione di almeno una delle seguenti metodologie a carattere generale:

- a) riduzione/eliminazione delle fonti trofiche di origine artificiale e mantenimento del divieto di foraggiamento;
- b) prevenzione basata sulla costituzione di barriere/dissuasori nei perimetri e nella superficie delle zone danneggiabili (recinzioni fisse, reti, repellenti, detonatori e dissuasori acustici, fili elettrificati, ecc.);
- c) indennizzo monetario del danno attraverso i fondi disponibili;
- d) ripristino e miglioramento ambientale, finalizzato al potenziamento della produttività trofica nelle aree vocate e all'alleggerimento del carico di pascolo sulle aree coltivate (p. e. ripristino di aree di pascolo in quota; creazione e mantenimento delle aree aperte nelle compagini forestali).

Di seguito si riporta una tabella che individua schematicamente i metodi ecologici adottati nel territorio regionale, i criteri di applicazione degli stessi ed una valutazione, in termini di efficienza, efficacia e rapporto costi/benefici rispetto a ciascun metodo, in riferimento al medesimo territorio ed alle evidenze e risultati sin qui acquisiti nell'ambito dei piani di controllo della specie predisposti ed attivati da parte delle Amministrazioni Provinciali.



Metodo ecologico di prevenzione	Criterio di applicazione	Valutazione efficacia in sede locale
Salvaguardia dei predatori naturali in grado di predare la specie problematica	Attualmente, a livello regionale, sono operativi due progetti, entrambi ammessi a cofinanziamento comunitario a valere sulla linea di bilancio LIFE+, "WOLFALPS" per la specie lupo e "DINARBEAR" per la specie orso bruno; entrambi i progetti riguardano problematiche connesse all'eventuale primo insediamento delle due specie nel panorama faunistico regionale. Per tale ragione, le stesse e l'ambito gestionale che le riguarda non può essere messo in relazione con una attività di controllo che attiene a sistemi ecologici evoluti e ben consolidati.	Nel territorio regionale, e in riferimento ai puntuali limiti dei due progetti LIFE+ dianzi-richiamati non sono presenti specie in grado di avere effetto, anche minimo, nel contenimento della specie tramite predazione; in ogni caso, si tratta di un controllo che dovrà necessariamente fondarsi su sistemi ecologici evoluti e ben consolidati e quindi ancora lontani dalla situazione attuale; inoltre, l'attuale puntuale e circoscritta localizzazione dei nuclei di lupi presenti come riscontrabile dai dati di monitoraggio e di eventi di predazione esclude, ad oggi, qualsiasi possibile rilevanza positiva nel controllo del suide.
Realizzazione di colture dissuasive e a perdere destinate a alleggerire la pressione di danno sulle colture da reddito	Data la funzione multipla delle colture a perdere, questa tipologia di intervento deve essere privilegiata, sia allo scopo di allontanare, con posizionamento strategico, gli animali dalle aree con colture a reddito, sia per aumentare la risorsa trofica complessiva disponibile. Tali coltivazioni dovranno essere preferenzialmente collocate lontane dalle aree di danneggiamento.	Intervento realizzabile con difficoltà e in contesti territoriali limitati, stante anche la forte competizione rispetto alla SAU disponibile in ambiti produttivi di pregio (es. vigneti DOC/DOCG) dove la specie provoca danni rilevanti. In ogni caso il metodo, stante la spiccata polifagia di questa come di altre specie, non presenta le necessarie caratteristiche di selettività.
Foraggiamento artificiale	Somministrazione di mais in aree lontane dalle colture da reddito, o da queste separate da altri metodi di prevenzione. Dati gli effetti negativi a breve e medio termine della somministrazione artificiale di alimenti (danni nelle aree di somministrazione, aumento della fertilità, ecc.) il metodo è da utilizzarsi solo se espressamente autorizzato e se associato alla avvenuta predisposizione di recinzioni elettrificate che impediscano l'accesso alle colture danneggiabili in un'area di rilevanti dimensioni interna all'Unità di Gestione.	Il foraggiamento artificiale ad oggi risulta vietato per norma nazionale (L. n. 221/2015 art. 7, comma 2 e Circolare ISPRA n. 11687/T-A23-T-A25), salvo nei casi in cui sia esclusivamente funzionale ad attività di controllo della specie. In ogni caso il metodo, stante la spiccata polifagia di questa come di altre specie, non ha le necessarie caratteristiche di selettività.
Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse	Il metodo, a causa dell'elevato impatto biologico, in particolare su alcune specie di Mammiferi (vincoli di mobilità ed accesso alle risorse) deve essere considerato come <i>extrema ratio</i> nella soluzione dei problemi di danno ed utilizzato solo in contesti in cui i fattori negativi siano limitati (es. superfici inferiori ai 2 ettari)	Intervento di possibile realizzazione solo in determinati e limitati contesti territoriali e rispetto a specifici ordinamenti colturali, che peraltro si tradurrebbe in un limite alle rotazioni colturali che spesso rappresenta uno dei pre-requisiti per l'accesso a determinate misure del PSR – Piano di Sviluppo Rurale e altre misure compensative o di sostegno di emanazione UE, Stato e Regionale; ulteriore limite di tali metodologie, accanto ai costi per la loro realizzazione e mantenimento della piena efficacia, la difficoltà che possono imporre alle operazioni colturali ed alle lavorazioni meccanizzate, specie in presenza di macchine ed attrezzature a media-grande capacità di lavoro; a ciò si aggiungono anche ulteriori limitazioni, di competenza extra-aziendale e di carattere amministrativo laddove recinzioni di questo tipo devono sottostare alle norme urbanistiche vigenti, sia generali che puntuali, applicabili alle aree agricole. Infine, ulteriore elemento negati di tale



		<p>metodologia, la considerazione che la loro costituzione va ad incidere negativamente, e in misura maggiore laddove le estensioni recintate siano molto vaste, sulla mobilità e sugli spazi a disposizione per le varie popolazioni faunistiche presenti in un determinato contesto (lo stesso ISPRA segnala – nei documenti tecnici/linee guida dedicati alla specie – come questa metodologia abbia importanti ripercussioni negativa in termini di riduzione della biopermeabilità). La metodologia garantisce in genere adeguati livelli di selettività solo a fronte di una puntuale e continua azione manutentiva, che in contesti legati a sistemi agricoli spesso estremamente polverizzati risulta essere un significativo elemento limitante, stante anche l'assenza, ad oggi, di idonee misure di sostegno nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale.</p>
Reti elettrificate	<p>Il sistema risulta di applicazione prioritaria per la prevenzione dei danni da cinghiale. L'applicabilità andrà valutata considerando il rapporto tra costi necessari per l'acquisto, il montaggio e la manutenzione degli impianti, i risultati ottenuti od ottenibili e le disponibilità economiche e le problematiche sociali connesse alla realizzazione per ciascuna unità gestionale</p>	<p>Applicazione possibile, ma che trova nel territorio regionale un limite oggettivo nella polverizzazione fondiaria rispetto alla conduzione dei agricola negli ambiti laddove la specie si è insediata e provoca danni. La metodologia garantisce in genere adeguati livelli di selettività solo a fronte di una puntuale e continua azione manutentiva, che in contesti legati a sistemi agricoli spesso estremamente polverizzati risulta essere un significativo elemento limitante, stante anche l'assenza, ad oggi, di idonee misure di sostegno nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale. Altre limitazioni sono legate alla piena funzionalità del sistema in riferimento alla garanzia di un adeguato approvvigionamento di energia elettrica. Pur disponibili sul mercato, batterie ad elevata durata ed efficienza hanno però costi spesso rilevanti, difficilmente sostenibili da un singolo agricoltore che spesso si trova a dover proteggere contemporaneamente fondi non contigui e spesso lontani tra loro.. Altri limiti sono connessi alla vulnerabilità agli agenti atmosferici e anche il rischio di eventuali danneggiamenti legati alle lavorazioni meccaniche oltre che da altre cause indipendenti dalla volontà dell'operatore (lo stesso ISPRA segnala – nei documenti tecnici/linee guida dedicati alla specie – come questa metodologia abbia importanti ripercussioni negativa in termini di riduzione della biopermeabilità). Anche in questo caso, si evidenzia che la metodologia garantisce in genere adeguati livelli di selettività solo a fronte di una puntuale e continua azione manutentiva, che in contesti legati a sistemi agricoli spesso estremamente polverizzati risulta essere un significativo elemento limitante, stante anche l'assenza, ad oggi, di idonee misure di sostegno nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale.</p>



		<p>Rurale.</p> <p>In tal senso, si ritiene che l'adozione del presente Piano rappresenti un utile contributo propositivo nella direzione di poter implementare alcune azioni preventive tra le misure del Piano di Sviluppo Rurale rispetto ai bandi prossima adozione e pubblicazione, anche come utile concorso rispetto ad una gestione di strutture di prevenzione a carattere collettivo..</p>
Strumenti di prevenzione acustici	A seconda della tipologia di strumenti utilizzati, la densità di essi nelle colture varierà in relazione alla loro visibilità	<p>Come per altre specie, l'efficacia del metodo è limitata al breve al massimo medio periodo dal primo impianto, mentre in seguito il meccanismo "di assuefazione", di questa come di altre specie, alla fonte di disturbo lo rende quasi del tutto inefficace; ulteriori problemi applicativi della metodologia derivano dal suo utilizzo in contesti ove coesistano insediamenti abitativi (eventuali conflitti per il rumore). Anche in questo caso, laddove applicabile, la metodologia non garantisce adeguati livelli di selettività. Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal loro impatto potenziale rispetto a varie specie <i>non-target</i>, e tra queste i chiroteri; un utilizzo razionale della metodologia prevede un contestuale piano di monitoraggio degli impatti negativi, che si concretizza come ulteriore elemento di difficoltà applicativa.</p>
Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive)	L'impiego di sostanze repellenti è in genere limitato a quelle non contenenti sostanze dannose per l'ambiente e la fauna. Impiego limitato in genere ad alcune tipologie colturali (es. mais, in semina, vigneti e frutteti specializzati), e eventualmente come rafforzamento di altre misure di prevenzione (es. recinzioni elettrificate, sistemi acustici)	<p>Metodologia di possibile applicazione solo in contesti limitati e solo laddove la specifica coltivazione da proteggere non risenta negativamente (odori, residui di sostanze chimiche sul prodotto da immettere sul mercato, eventuali modificazioni nella presentazione mercantile dei prodotti). Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal loro impatto potenziale rispetto a varie specie <i>non-target</i>; un utilizzo razionale della metodologia prevede un contestuale piano di monitoraggio degli impatti negativi, che si concretizza come ulteriore elemento di difficoltà applicativa.</p>
Strumenti di prevenzione ottico-visiva	A seconda della tipologia di strumenti utilizzati, la densità di essi nelle colture varierà in relazione alla loro visibilità	<p>Metodologia di possibile applicazione, visti i costi e le tipologie delle strutture disponibili, solo in riferimento alla limitazione e prevenzione di danni e incidenti legati agli attraversamenti di strade ed altre vie di comunicazione (guard-rail dotati di particolari gruppi ottici in grado di limitare gli attraversamenti della sede stradale), mentre per la prevenzione dei danni alle colture l'applicazione appare estremamente limitata se non impossibile (strutture fisse, che prevedono opere di ancoraggio al suolo), con limiti applicativi e prima ancora limiti in termini autorizzativi.</p> <p>Ulteriore limite della metodologia è rappresentato dalla limitata capacità visiva tipica della specie.</p>



Si ritiene di poter includere tra i predetti interventi a carattere preventivo anche una intensificazione, in termini quantitativi e qualitativi, dell'attività svolta dalla Vigilanza Venatorio in riferimento al controllo ed alla repressione di interventi di immissione abusiva di capi del suide nel territorio.

La disponibilità di pattuglie adeguatamente formate in riferimento a tale specifica attività di controllo e repressione, in possesso di idonee attrezzature (ad esempio, visori notturni e foto-trappole) oltre che delle funzioni di Polizia Giudiziaria connesse a rendere ancora più incisiva l'attività di vigilanza rappresentano concreti elementi positivi ai fini dell'efficacia complessiva del presente Piano, con prevedibili ulteriori margini di miglioramento e sviluppo a seguito della riorganizzazione dei corpi di Vigilanza Venatoria provinciali nel Servizio Regionale di Vigilanza, previsto dall'articolo 6 della L. R. n. 30/2016.

Si richiamano, in riferimento ai metodi preventivi, le valutazioni e le considerazioni che l'ISPRA sviluppa sull'efficacia degli stessi nelle pagine da 49 a 53 della pubblicazione "*Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette.*" (2° edizione) e nelle pagine da 51 a 53 della pubblicazione "*Linee guida per la gestione del Cinghiale.*", in quanto integralmente applicabili alla realtà del territorio oggetto del presente piano regionale.

In ordine, in particolare, alla posa di recinzioni perimetrali fisse e di recinzioni elettrificate mobili, si confermano in questa sede, anche per il contesto regionale veneto, le valutazioni e le conclusioni in ordine ai limiti delle predette tecniche che sono riassunte a pagina 154 della pubblicazione Riga F., Genghini M., Cascone C., Di Luzio P. (a cura di), 2011. Impatto degli ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali. Manuali e linee guida ISPRA 68/2011.

Si sottolinea come alcune criticità gestionali ed autorizzative limitano significativamente la diffusione di alcune tipologie di interventi a carattere preventivo per la specie in parola, con specifico riferimento alle recinzioni fisse. Si tratta di tipologie realizzative – le recinzioni fisse – caratterizzate, in misura più o meno rilevante, da autorizzazioni di carattere edilizio, i cui limiti dimensionali e le modalità procedurali per l'ottenimento possono differire a livello comunale in ragione dei contenuti dei documenti di pianificazione urbanistica. Oltre a ciò, le recinzioni fisse possono essere elemento di limitazione e, quindi, di maggiori costi a carico dell'impresa, in riferimento alla conduzione della coltura interessata e in particolare delle operazioni agromeccaniche, maggiori costi che difficilmente possono trovare un efficace ristoro in termini di valutazione economica dei raccolti sui mercati.

In riferimento, infine, al tema dei costi per i materiali e le strutture e degli oneri per la messa in opera di recinzioni fisse, si rileva che si tratta sicuramente delle realizzazioni più onerose nel panorama delle possibili misure di prevenzione adottabili per la specie. Tale onerosità trova una concreta limitazione prima nel bilancio aziendale delle singole imprese interessate e poi anche nelle risorse annualmente disponibili a livello regionale sullo specifico fondo finalizzato a sostenere le spese per la prevenzione. In questo contesto, la recente applicazione anche a questi interventi delle limitazioni derivanti dal regime comunitario *de minimis* in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1408/2013, che fissa a 15.000,00.= € nel triennio il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali: è del tutto evidente come tale limite possa, per la specifica fattispecie di intervento preventivo, essere facilmente superato, con evidenti ricadute negative per l'impresa agricola interessata e anche, in generale, come ulteriore fattore in grado di minare l'interesse all'adesione alla misura anche da parte di altre aziende.

Si sottolinea, in generale, come a far data perlomeno dall'ultimo quinquennio, gli indirizzi regionali in materia di erogazione di contributi per il risarcimento dei danni alle coltivazioni ed alle strutture agricole (approvati annualmente sulla base di specifiche DGR) hanno sempre riconosciuto una priorità agli interventi a carattere preventivo sia in termini di maggior quota percentuale di contribuzione tra prevenzione e danni sia in termini di riconoscimento del danno solo laddove l'agricoltore possa dimostrare di essersi attivato anche in termini di interventi preventivi.

Si ritiene opportuna una breve analisi, a livello regionale e provinciale, del ruolo e dell'incidenza degli interventi preventivi in riferimento al contenimento dei danni dovuti alla presenza del cinghiale, evidenziando preliminarmente la difficoltà di avere un analogo livello di dettaglio rispetto alle diverse aree a causa della non omogeneità dei dati disponibili.

A livello provinciale, a Treviso nel periodo 2002-2009 sono stati erogati contributi per interventi preventivi per complessivi 201.690,18.= €, dei quali la quota riferibile alla specie si attesta sul 25% circa del contributo complessivo; 2/3 di questa spesa va attribuita a recinzioni fisse, il restante terzo comprende in prevalenza recinti mobili elettrificati ed in misura del tutto residuale l'uso di sostanze repellenti.

Oltre che da motivi legati ai vincoli edilizi ed agli oneri di realizzazione, la contenuta diffusione dei



principali metodi preventivi – recinzioni fisse e recinti elettrificati – deriva anche, per lo stesso territorio provinciale ed in misura altrettanto significativa, dalla presenza del suide nell'area collinare e pedemontana della provincia di Treviso. In questa zona, le coltivazioni principali sono la vite (area DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore ed altre DOC/DOCG di grande rilievo), coltivazioni cerealicole e superfici adibite a pascolo e colture da foraggio; la recente riforma della denominazione enologica ed alcuni interventi di sostegno nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale si sono concretizzati con un parziale ampliamento delle superfici a vite ma, soprattutto, con l'introduzione di nuovi sistemi di impianto ad elevata meccanizzazione, rispetto ai quali le due tipologie di recinzione, sia fissa che mobile, risultano difficilmente applicabili.

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al contesto territoriale della Province di Vicenza e Verona.

Si evidenzia come uno dei fattori limitanti in ordine ad una più ampia applicazione dei metodi ecologici preventivi per la specie è sicuramente legato alla necessità di svolgere una attività informativa presso le imprese agricole e le OO. SS. del settore primario sull'opportunità di utilizzare tali metodiche, sia da sole nella fase preventiva sia in affiancamento al piano di controllo allo scopo di mantenere e se possibile aumentare l'efficacia complessiva delle azioni di contenimento dei danni provocati dalla presenza della specie. E ciò anche al fine di promuovere ordinamenti colturali e indirizzi di coltivazione che siano compatibili con una efficace applicazione dei predetti interventi di prevenzione.

A tale proposito, si sottolinea come con l'attuazione del presente Piano si andrà a realizzare, in collaborazione con le Associazioni Agricole regionali e provinciali e con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (subentrata dal 1.1.2017 all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura), una specifica azione informativa rivolta alle imprese agricole e finalizzata a favorire la più ampia conoscenza ed adesione alle misure di prevenzione e in generale ai metodi di controllo ecologico a carattere preventivo, anche attraverso la realizzazione di materiale informativo e di realizzazione di interventi dimostrativi in aziende pilota e sperimentali dell'Agenzia stessa oltre che di aziende agricole disponibili a collaborare.

Una capillare ed efficace azione informativa, oltre ad essere misura ed attività a carattere trasversale rispetto a tutte le tecniche di intervento per il controllo della specie, è essa stessa azione a carattere preventivo e concorre, specie nel caso di primo insediamento di singoli capi o popolazioni della specie in un determinato territorio, a rendere possibile l'immediata attivazione delle misure di prevenzione e controllo, come, di recente, si è appunto verificato a seguito della segnalazione di un isolato gruppo di alcuni capi nel territorio della Provincia di Rovigo.

Si richiamano integralmente in questa sede le considerazioni già svolte al termine del paragrafo 1 e del paragrafo 5 circa la oggettiva indisponibilità di informazioni in ordine ai danni prodotti dal suide ed agli abbattimenti in forma di controllo sin qui realizzati che siano sorrette anche da un livello di dettaglio adeguato rispetto al livello sub-provinciale, comunale e sino alla vera e propria geo-referenziazione delle informazioni stesse.

In questo senso quindi sino ad oggi si sconta una oggettiva difficoltà a livello provinciale circa la disponibilità, e in subordine, anche la confrontabilità, di dati sugli interventi preventivi realizzati sorretti da un puntuale dettaglio a carattere sub-provinciale e sino al livello comunale.

L'allestimento di una specifica banca dati avente queste caratteristiche e supportata da un dettaglio anche in termini di geo-referenziazione delle informazioni raccolte costituisce obiettivo ed azione specifica di questo Piano, anche grazie al maggiore grado di coordinamento a livello provinciale che potrà essere conseguito dal processo di riordino normativo ed operativo in corso di realizzazione.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni sin qui svolte, si ha motivo di ritenere evidente e concreta la sostanziale inefficacia dei metodi ecologici ai fini di una soluzione complessiva e di una stabilizzazione dei risultati in riferimento all'attività di controllo del cinghiale nel territorio regionale, in riferimento alle aree di intervento indicate al punto 2 del presente Piano. E' evidente, peraltro, come tale inefficacia si fondi, anche, su un accesso a tali misure non esteso, articolato e coordinato ma piuttosto, al contrario, collocato in forma puntuale in specifici e limitati ambiti territoriali, in ragione sia di una efficacia legata allo stesso contesto territoriale sia ad un approccio imprenditoriale a livello di azienda agricola che non è generale.

Si ritiene necessario poter accedere, previo parere favorevole da parte dell'ISPRA, alla possibilità di mettere in atto azioni di controllo della specie tramite cattura e successivo abbattimento e tramite abbattimento diretto; tale accesso alle misure di controllo diretto non intende peraltro essere puramente alternativo all'efficace attuazione delle misure di prevenzione, ma, al contrario, costituire un quadro di temporanea maggiore ed ulteriore intensificazione dell'attività gestione complessiva a carico della specie



finalizzata, in ogni caso, ad integrarsi con uno sviluppo dell'attività di prevenzione fondato su una maggiore informazione presso le imprese agricole ed anche con interventi di sostegno rispetto alle singole misure finalizzati a garantirne non solo un più ampio accesso ma anche, al tempo stesso, una più efficace e coordinata applicazione ed articolazione delle singole metodologie a livello interaziendale, sub-comunale e sub-provinciale; in parallelo, questa Amministrazione, anche grazie ad un più efficace coordinamento inter-provinciale delle attività conseguente all'attuale fase di riordino, provvederà all'attivazione di idonei strumenti di rilevazione puntuale della presenza del suide nel territorio, dei danni causati dallo stesso, dell'entità, del grado di coordinamento interaziendale e sub-provinciale e dell'efficacia delle misure preventive e dei risultati ottenuti in termini di controllo diretto, tramite cattura e abbattimento e tramite abbattimento, della specie.

In questo senso, tra le misure di attuazione del presente Piano, si ritiene di percorrere anche quella di incentivare la conoscenza e l'adozione dei metodi ecologici, secondo le seguenti direttrici:

- a) promuovere, presso le aziende e le imprese agricole, l'adozione dei metodi in parola rendendo ancora più stringente e vincolante il legame tra erogazione dei contributi per danni da fauna e preliminare adozione dei predetti metodi;
- b) promuovere una più ampia e generalizzata ma, soprattutto, coordinata attuazione di tali interventi agendo, come elemento di indirizzo, sulla disponibilità di pertinenti ed idonee misure del Piano di Sviluppo Rurale, sia come sostegno all'accesso a tali misure in forma coordinata che come concorso economico all'attivazione di buone prassi da parte di aziende rappresentative del territorio oltre che presso aziende dimostrative facenti capo all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, subentrata con L. R. n. 37/2014 a Veneto Agricoltura;
- c) promuovere azioni informative, anche grazie alla collaborazione con all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario ed alla specifica esperienza che la stessa Agenzia ha maturato nel corso dell'attuale come delle precedenti programmazioni del PSR, avendo come riferimento sia le singole aziende agricole che le strutture associative a cui le stesse fanno riferimento;
- d) attuare una puntuale verifica dei criteri di rilascio e gestionali e delle caratteristiche degli allevamenti autorizzati di cinghiale, provvedendo, se necessario, ad attivare meccanismi di diffida, sospensione e revoca laddove fossero evidenziate difformità rispetto ad ordinari ed efficaci criteri gestionali, con particolare riferimento a quelli che potrebbero concretizzarsi in involontari rilasci di capi nel territorio;
- e) definire e se necessario integrare, sulla base dei risultati dell'attività di cui al precedente punto d), i contenuti prescrittivi dei disciplinari dei medesimi allevamenti;
- f) valutare, sempre sulla base dei risultati dell'attività di cui al precedente punto d), se mettere in atto un regime di sospensione temporanea al rilascio di nuove concessioni o all'ampliamento di quelle in essere.

Ai sensi di quanto prevedono il comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e il comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 ed a seguito di verifica positiva rispetto all'inefficacia dei metodi ecologici rispetto alla soluzione complessiva delle problematiche legate alla presenza del suide nel territorio regionale, si ritiene pertanto necessaria, in affiancamento ai predetti metodi ecologici, l'attivazione di piani di abbattimento finalizzati all'attività di controllo.

In ordine ad una preliminare valutazione dell'attività sin qui realizzata a livello provinciale in materia di controllo della specie, si sottolinea che la volontà di questa Amministrazione di dare attuazione all'attività di controllo in parola si fonda sull'esigenza di garantire, oggi nella fase transitoria e domani nella fase a regime del nuovo assetto amministrativo in materia di gestione faunistico-venatoria derivante dal processo complessivo di riforma delle Province (L. n. 56/2014 e L. R. n. 19/2015 e, da ultimo, L. R. n. 30/2016), un adeguato livello di operatività, efficienza, incisività ed efficacia delle medesime attività di controllo.

Per quanto riguarda l'attività svolta a livello provinciale, fatta esclusione per Rovigo dove si tratta per ora di una prima attivazione di intervento di controllo su un nucleo di capi ridotto numericamente e limitato ad un sito determinato del territorio provinciale e fatta altresì esclusione per il territorio veronese dove, in forma sperimentale, si attua un regime di vero e proprio prelievo venatorio, le azioni sin qui realizzate nei territori provinciali di Treviso, Verona e Vicenza si sono concretizzate come attivazione di un piano di controllo della specie, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, preso atto, come attestato anche da parte dell'ISPRA, dell'inefficacia, complessiva o anche solo parziale, degli interventi ecologici.



Per quanto riguarda l'integrazione tra le diverse modalità di prelievo, anche con il presente Piano, in prosecuzione e sviluppo di quanto già fatto a livello provinciale, si intende perseguire l'obiettivo di incidere significativamente nelle popolazioni del suide attraverso due obiettivi strategici:

- il contenimento immediato dei danni attraverso la riduzione quantitativa dei capi presenti in un determinato territorio, attraverso un'azione, a valle ed in affiancamento dei metodi ecologici a carattere preventivo, di abbattimento diretto, all'aspetto ed alla cerca;
- la riduzione delle possibilità di sviluppo delle popolazioni presenti attraverso un'azione di controllo mirata su femmine e giovani, che risultano essere oggetto di significativi livelli di cattura attraverso i chiusini, sia fissi che mobili; lo specifico controllo di queste categorie di soggetti è in grado di incidere in maniera più puntuale ed efficace sui trend di sviluppo riproduttivo delle popolazioni.

Per quanto riguarda la pianificazione su scala temporale degli interventi, si darà priorità alle aree ed ai contesti territoriali nei quali, ad esempio, accanto ad una assoluta non vocazionalità dell'area per la specie in parola, i danni alle coltivazioni ed alle strutture agricole provocati dalla stessa assumono maggiore entità su scala locale, per poi spostare successivamente il raggio d'azione verso altri distretti caratterizzati da incidenze del danno via via decrescenti, in modo da dare anche una risposta, in termini sociali e socio-economici, ai territori interessati.

In linea con le indicazioni tecnico-gestionali individuate dall'ISPRA, si vanno a definire le seguenti Aree Omogenee nel territorio regionale:

Area Omogenea A (ZO A), caratterizzata da un uso del suolo in prevalenza agricolo, con presenza rilevante anche di colture specializzate e di pregio accanto ad una presenza pressoché residuale di aree e lembi boscati;

Area Omogenea B (ZO B), caratterizzata da un maggior grado di dispersione di boschi e cespuglieti nelle aree agricole, nella quale la specie trova condizioni ecologiche ottimali (l'eradicazione risulta di fatto tecnicamente impossibile); le popolazioni quindi devono essere mantenute a densità molto basse in quanto il danno potenziale alle attività agricole è molto rilevante;

Area Omogenea C (ZO C), con assoluta prevalenza di boschi e livelli di ecotono molto ridotti, con conseguenze maggiore vocazionalità rispetto alla specie.

Su base territoriale, la sequenza di approccio per le attività di controllo, che comprende sia la prosecuzione ed incentivazione circa la messa in atto di metodi ecologici a carattere preventivo che la realizzazione di interventi di cattura e abbattimento e di abbattimento diretto, prevede di intervenire prioritariamente nella ZO A; all'interno di essa, il criterio di priorità sarà ancora quello dianzi-esposto, ovvero l'avvio delle attività di controllo, inteso in forma complessiva, in via prioritaria nelle sub-aree ove si verificano le maggiori entità di danni, entità intesa sia in senso quantitativo (maggior numero di istanze o maggiori entità di danno) sia anche in senso qualitativo (colture di pregio in regime di certificazione comunitaria, nazionale o regionale, coltivazioni biologiche certificate).

Si tratta di una classificazione del territorio dove attuare l'attività di controllo prevista dal presente Piano che può essere ricondotta anche all'attribuzione di punteggi o coefficienti di "impatto potenziale", da un valore "0" (impatto nullo) fino ad un valore "5" (impatto massimo), seconda la gradazione di seguito indicata: 0=danno nullo, 1=danno irrisorio, 2=aree coltivate con danno potenziale scarso, 3=aree coltivate dove il danno potenziale può essere presente, 4=aree coltivate di pregio e 5=aree urbane e similari.

Si tratta, in entrambi i casi, di un approccio operativo che si fonda sull'analisi tramite GIS di cartografia e, tra i vari tematismi, quello relativo all'uso del suolo.

Lo stesso sistema GIS potrebbe essere utilmente implementato con una geo-referenziazione dei dati rilevati sia in termini di eventi di danno che in termini di interventi preventivi realizzati, di catture e abbattimenti e abbattimenti diretti, a cui si possono aggiungere anche gli impatti lungo la viabilità di rango regionale, provinciale e comunale.

In questo senso, tra gli obiettivi del presente Piano rientra anche la messa a regime di un sistema di raccolta dati su base geo-referenzata, attualmente non disponibile in nessuna delle realtà provinciali interessate dall'attività di controllo della specie, tramite il quale poter arrivare, già a partire dalla prima annualità di dati utile, alla verifica ed al settaggio del sistema ed alla prima applicazione del sistema a coefficienti e punteggi.

A livello di intensità dell'attività di controllo, si ritiene, in sede di prima applicazione di un piano che per la prima volta si sviluppa e si articola a livello regionale, di prevedere densità obiettivo molto ridotte (1 capo per kmq di superficie boscata) nei distretti non vocati, mentre nei distretti vocati si potrà arrivare a



densità obiettivo maggiori (da 3 a 10 capi per kmq di superficie di bosco).

Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio dell'attività di controllo e dell'analisi degli andamenti del trend delle popolazioni e dei danni provocati alle attività antropiche oltre che di quelli rilevati a livello di habitat ecologici, si potrà procedere ad una eventuale riformulazione degli indici e degli obiettivi.

8. Tecniche di prelievo a scopo di controllo e soggetti autorizzati

Il contenimento diretto della specie previsto dal presente Piano potrà essere attuato con le metodologie di seguito indicate, che comprendono **1) interventi di cattura**, con successiva soppressione del capo tramite abbattimento ed **2) interventi di abbattimento** (in forma individuale ed in forma collettiva, da appostamento fisso e anche in forma vagante c. d. "alla cerca", con uso di arma da fuoco e con uso dell'arco).

Tutte le altre forme di prelievo a fini di controllo (in battuta e in braccata) sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del presente Piano e quindi vietate. Nel controllo è sempre vietato l'utilizzo dei cani da ferma e segugi, fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata e da traccia durante l'esercizio della girata e/o del recupero del capo ferito, secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni tecnico-operative e da quelle relative alle modalità di recupero dei capi di fauna selvatica feriti.

E' sempre vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito, con esclusione per le attività e gli interventi di monitoraggio, controllo e vigilanza realizzati dalla Vigilanza Venatoria.

Per quanto riguarda gli operatori abilitati ed autorizzati, è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana ed a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.

In casi di particolare necessità è consentito, esclusivamente da parte degli agenti della Vigilanza Venatoria, l'utilizzo del tiro con carabina di notte, con l'ausilio di automezzo e di faro a mano, per la ricerca attiva degli animali, come previsto dall'ISPRA nel documento tecnico recante le linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette.

In attuazione delle indicazioni operative dell'ISPRA ed in considerazione che le finalità del presente Piano sono effettivamente quelle di ridurre la presenza della specie sul territorio regionale fino a densità prossime allo zero, l'attività di controllo avrà carattere continuativo e, ordinariamente, non sarà oggetto di interruzione in coincidenza con la stagione di prelievo di specie cacciabili.

8.1 Soggetti autorizzati agli interventi di controllo

I soggetti autorizzati alla realizzazione degli interventi di controllo a fini di eradicazione previsti dal presente Piano e per il territorio non compreso in Parchi ed aree protette sono individuati attraverso il combinato disposto:

- dell'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992: "... 2. *Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.*";

- dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 "2. *Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della*



legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.“;

- dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016: *“1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale. 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.”*.

I soggetti autorizzati alla realizzazione degli interventi di controllo a fini di eradicazione previsti dal presente Piano e per il territorio compreso in Parchi ed aree protette sono individuati attraverso il combinato disposto:

- dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991: *“6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate (scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente).”*;

- dell'articolo 20 della L. R. n. 40/1984: *“... Nelle zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l'ente gestore può procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrappopolamento, a catture di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento.”*;

- dell'articolo 2 della L. R. n. 6/2013: *“1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. 3. All'attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione.”*;

- dell'articolo 9 della L. R. n. 4/2015: *“1 L'ente parco che abbia regolamentato i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni, può autorizzare i soggetti privati residenti nel territorio del parco che abbiano riscontrato danni nel proprio fondo a dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'ente parco medesimo.”*;

- dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016: *“1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale. 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.”*.

Di seguito, si riporta una schema riepilogativo delle varie strutture e dei diversi soggetti che possono operare l'attività di controllo prevista dal presente Piano, distinguendo tra gli interventi da realizzare



all'interno ed all'esterno di Parchi e aree protette.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
1. guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;	1. personale dipendente dall'Ente di gestione del Parco o area naturale o soggetti dallo stesso autorizzati (scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente, muniti anche di idonea assicurazione);
2. proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione;	2. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);
3. guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio;	3. soggetti privati residenti nel territorio del parco che, previo effettivo riscontro di danni nel proprio fondo, possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'ente parco medesimo;
4. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);	4. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e su specifica approvazione dell'Ente di gestione del Parco o area naturale, sull'intero territorio regionale.
5. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.	

Si dà atto che per entrambe le tipologie di aree di intervento sopra-richiamate, ogni indicazione e richiamo a "Provincia" o "Corpi o Servizi di Polizia Provinciale" è da intendersi, stante l'attuale status di progressiva attuazione della riforma delle Province e, in particolare, di attuazione della L. R. n. 19/2015 e della recente L. R. n. 30/2016 rispetto alle funzioni non fondamentali, riferito alla Regione.

Tra i soggetti autorizzati alla concreta realizzazione del presente Piano si distingue tra soggetti che non possono eseguire l'abbattimento del capo e che quindi possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini e soggetti a cui la vigente normativa in materia (art. 19 della L. n. 157/1992 e articolo 17 della L. R. n. 50/1993) dà facoltà di poter effettuare l'abbattimento di esemplari della specie in parola, sia di capi catturati tramite chiusini che nell'ambito di controllo diretto con abbattimento, in regime individuale (all'aspetto e vagante) e collettivo (tramite la tecnica della girata), all'aspetto (da appostamento fisso o altana) oppure in forma vagante (esclusivamente a margine dell'attività di prelievo nell'ambito di piani di selezione approvati dalle Province su parere dell'ISPRA).

Il senso di tale ampliamento di soggetti che possono operare è orientato e motivato dalla possibilità di disporre di una maggiore base operativa attiva nell'attività di controllo e dalla possibilità di mantenere e sviluppare uno stretto rapporto di collaborazione con gli operatori e le imprese agricole.

In pratica, nel caso la localizzazione di un chiusino presso una struttura agricola laddove le condizioni di richiamo dello stesso per i capi presenti, anche in affiancamento ad operazioni di foraggiamento, consentano importanti livelli di efficacia delle operazioni di controllo, l'eventuale indisponibilità del possesso della licenza di porto d'armi e dell'abilitazione al prelievo venatorio in capo al medesimo operatore agricolo non può diventare fattore limitante per una opportuna collocazione della struttura di cattura. L'operatore abilitato alla sola attivazione e gestione del chiusino quindi può operare tutte le fasi di attività dello stesso, salvo la sola fase di abbattimento con arma del/i capo/i catturato/i.

In ogni caso, anche questo tipo di operatore dovrà frequentare integralmente il percorso formativo previsto per l'operatore autorizzato al controllo del cinghiale e, fino all'eventuale successivo conseguimento dell'abilitazione al maneggio dell'arma ed al prelievo venatorio, mantiene una abilitazione a carattere limitato e vincolata alla sola gestione del chiusino, esclusa ogni forma di gestione degli animali catturati. In tal modo si viene anche a creare ed a sviluppare un più stretto ed efficace rapporto di coordinamento e collaborazione tra aziende agricole, vigilanza ittico-venatoria e mondo venatorio, con evidenti e significative ricadute positive per l'attività di controllo in parola e, in generale, anche per la gestione di altre attività di gestione faunistica. Si conferma che l'iter ed il programma formativo nonché i contenuti dell'accertamento



finale non differiscono tra le due figure di operatore abilitato alla sola gestione del chiusino ed operatore abilitato anche alle attività di abbattimento di capi dopo la cattura.

Il programma e gli obiettivi abilitanti dell'attività di formazione prevista come requisito per il riconoscimento del ruolo di operatore di controllo per la specie in parola non differiscono tra soggetti che possono svolgere esclusivamente il ruolo di affidatari o detentori/affidatari di chiusini e soggetti che possono svolgere oltre alla predetta attività anche quella di abbattimento dei capi.

Per i soggetti affidatari o detentori/affidatari di chiusini è prevista la sottoscrizione di un apposito disciplinare che prevede le modalità di affidamento della struttura, la gestione della stessa ed i vincoli e le prescrizioni per il suo utilizzo oltre che i requisiti soggettivi per il mantenimento dell'affidamento, stante il rapporto fiduciario che intercorre tra l'Ente affidatario ed il soggetto stesso, che viene ad assumere il ruolo di incaricato di pubblico servizio.

Sia per i soggetti che possono effettuare l'abbattimento (ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 17 della L. R. n. 50/1993) che per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti dall'attività di controllo della specie in parola, oltre ai requisiti previsti dalla predetta normativa, assume carattere inderogabile e vincolante il possesso ed il mantenimento di idonei requisiti connessi al rapporto fiduciario con l'Ente incaricato della concreta attuazione del presente Piano, in riferimento ad eventuali procedimenti, sia penali che anche amministrativi, che per tipologie e/o gravità possano incidere in maniera negativa sul predetto rapporto fiduciario.

Per entrambe le categorie, soggetti affidatari o detentori/affidatari e soggetti che possono effettuare abbattimento, costituisce requisito inderogabile e vincolante il rispetto ed il mantenimento di un rapporto di coordinamento con la Vigilanza Venatoria secondo modalità stabilite dall'Ente attuatore del presente Piano.

8.2 Interventi di cattura tramite recinti di cattura (c. d. "chiusini")

Gli interventi di cattura sono realizzati attraverso l'utilizzo di recinti di cattura (c. d. "chiusini") in cui gli animali vengono attirati da un'esca alimentare, che permette la loro cattura per mezzo di una o due porte a ghigliottina dotate di meccanismo di chiusura a scatto azionato dagli animali stessi. I recinti o chiusini potranno essere sia strutture fisse che strutture mobili. Mentre le modalità di attivazione e di funzionamento sono le stesse, le strutture mobili, in ragione delle minori dimensioni, consentono la cattura di non più di due capi per ciascuna attivazione; a fronte della minore capacità – solo in termini dimensionali - di cattura, i chiusini mobili consentono di superare eventuali situazioni di minore efficacia della cattura dovuti alla progressiva diffidenza degli animali oppure al fatto che gli stessi hanno spostato altrove il loro ambito di insediamento a seguito, ad esempio, della raccolta di alcune colture e, quindi, della necessità di accedere ad altre fonti trofiche.

Numerosi studi hanno ormai ampiamente dimostrato come la cattura tramite chiusini o recinti di cattura sia la modalità di controllo della specie in grado di fornire i migliori risultati in termini di rapporto costi/benefici. Allo stesso tempo assicura un elevato livello di selettività interspecifici ed un disturbo limitato sulle altre componenti delle biocenosi oggetto di intervento.

Inoltre, si è evidenziato che con tale modalità di controllo mentre i maschi adulti sono oggetto di cattura in misura meno frequente e rilevante, è invece possibile prelevare in maniera specifica piccoli, giovani e femmine adulte, che rappresentano le classi sociali sulle quali risulta prioritario agire per controllare la dinamica delle popolazioni del suide.

I chiusini, sia fissi che mobili, saranno dotati di tamponature laterali con legno o materiale vegetale (ad esempio, fascine) con una duplice finalità. Da un lato, di schermare il campo visivo dei capi catturati per evitare o almeno contenere i problemi connessi allo stress dell'animale derivanti dalla vicinanza dell'uomo per le quotidiane attività di controllo dell'attività del chiusino, dall'altro di evitare o almeno limitare le sofferenze del capo catturato nel tentativo di uscire dal chiusino.

Nel caso di realizzazione o reperimento di nuove strutture di cattura da attivare nel territorio, si darà preferenza a chiusini, fissi o mobili, dotati di paratia interna che, riducendo il volume utile della struttura, consenta il contenimento temporaneo del capo catturato finalizzato a rendere rapida ed efficace l'operazione di abbattimento, al fine di evitare inutili sofferenze al soggetto catturato.

In ogni caso, il protocollo di gestione del chiusino dovrà garantire almeno due controlli nell'arco della stessa giornata, al fine di consentire sia di avviare celermente la fase di abbattimento del capo sia di poter limitare i danni ed i problemi per le altre specie faunistiche incidentalmente catturate.

Analogamente a quanto già previsto per il Piano Regionale Triennale di controllo a fini di eradicazione della nutria, anche i chiusini potranno essere, oltre che di proprietà pubblica, anche di proprietà



di soggetti privati che intendono concorrere ad una migliore efficacia del presente Piano; in ogni caso, ciascun chiusino, a cura del soggetto pubblico territorialmente competente, sarà dotato di un contrassegno inamovibile riportante gli estremi del predetto soggetto ed un codice numerico di identificazione; gli stessi riferimenti identificativi saranno riportati nel disciplinare di affidamento. La localizzazione stabile del chiusino fisso e i vari siti sequenziali per il chiusino mobile, a cura soggetto pubblico territorialmente competente, saranno oggetto di puntuale geo-referenziazione al fine di poter monitorare l'andamento delle catture e di poter classificare il territorio interessato dal presente Piano secondo i vari livelli di attività e di efficienza dei chiusini attivati.

Nel caso degli istituti di protezione della fauna (ZRC, OP) così come nel caso di Parchi ed aree protette e di siti della Rete Natura 2000, i chiusini, e per le caratteristiche delle stesse aree, i chiusini mobili, rappresentano il metodo preferenziale di controllo della specie, dando atto che in questo caso i controlli giornalieri dovranno essere opportunamente incrementati per garantire un più alto livello di selettività rispetto alla cattura.

Al fine di ridurre lo stress per il capo catturato ed i rischi connessi al suo trasferimento ad altra struttura per il successivo abbattimento e/o della fuga accidentale in corso di trasferimento, l'abbattimento dovrà essere realizzato al più presto dal momento della verifica positiva della cattura e limitando ogni inutile sofferenza.

8.3 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento (c. d. "da altana")

Il controllo all'aspetto da appostamento, ovvero da postazione (fissa oppure temporanea) di sparo (c. d. "altana") è consentito esclusivamente ai soggetti espressamente richiamati al precedente punto 8.1, esclusivamente tra quelli indicati in riferimento all'attività di abbattimento e in possesso dei requisiti previsti.

Per quanto attiene alle aree facenti parte del TASP – Territorio Agro Silvo Pastorale e comunque per le aree escluse dal perimetro di Parchi e aree naturali protette, al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività da parte di tutti i soggetti abilitati, e quindi di concorrere ad un adeguato livello di efficacia del controllo della specie in parola, le uscite per il controllo tramite abbattimento di capi di cinghiale da effettuarsi con la tecnica dell'aspetto (da postazione fissa o mobile di sparo) sono programmate ed approvate dai presidenti dei Comprensori Alpini – CA e degli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie - Afv, in riferimento al territorio di propria competenza gestionale e secondo ordinari principi di democrazia interna, rotazione e premio per i meritevoli e secondo meccanismi trasparenti (quali quello del sorteggio nel caso di strutture di gestione programmata – ATC o CA – o, nel caso di istituti privati, dal relativo Concessionario secondo regolamenti interni); successivamente a tale individuazione, il Soggetto Pubblico Attuatore (di seguito, per brevità, indicato come "SPA") territorialmente competente provvede, in assenza di cause di esclusione definitiva o temporanea dall'accesso all'attività di controllo, alla formale autorizzazione nominale di ciascun operatore abilitato.

Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi urgenti e puntuali a carico di soggetti, nuclei isolati e popolazioni ancora non strutturate che si rende necessario attivare, in coordinamento con la Vigilanza Venatoria.

Si precisa che la collocazione e l'eventuale spostamento della postazione di sparo viene definita, da parte del SPA e per il tramite della vigilanza venatoria, sulla base dei dati di presenza e/o di dannosità della specie in un determinato territorio, la gestione operativa della postazione stessa, in analogia con quanto sin qui realizzato da parte delle Amministrazioni Provinciali (ad esempio, Treviso), viene affidata, sempre in stretto coordinamento con la vigilanza venatoria, alle strutture locali di gestione venatoria (Comprensorio Alpino ed eventualmente Ambito Territoriale di Caccia), dando atto che le stesse strutture provvedono a garantire una presenza costante di operatori, nell'ambito di quelli formati ed autorizzati previsti dal presente Piano, che consenta un'azione di contenimento della specie altrettanto costante.

L'abbattimento diretto a fini di controllo all'aspetto da appostamento viene realizzato da "punti (postazioni) di sparo" prestabiliti (fissi) e temporanei (mobili) che devono essere obbligatoriamente collocati in modo da risultare sopraelevati rispetto al piano di campagna su cui si spostano i capi della specie bersaglio. Nell'allestimento del punto di sparo dovranno essere adottate tutte le necessarie ed indispensabili misure di sicurezza, con particolare riferimento ad un adeguato arco visuale per gli operatori ed alla preliminare individuazione delle possibili traiettorie di tiro. Inoltre, devono essere garantite idonee misure di sicurezza per gli operatori presenti nell'appostamento oltre che l'impossibilità di accesso a soggetti non autorizzati.



L'istituzione di un "punto di sparo fisso" è sempre subordinata all'ottenimento della preliminare autorizzazione al suo allestimento da parte del proprietario/affittuario del fondo interessato, per una estensione temporale che deve coincidere con quella di vigenza ed operatività del presente Piano; la domanda di istituzione deve essere presentata allo SPA Soggetto Pubblico Attuatore territorialmente competente, che provvede ad una verifica preliminare della localizzazione, delle caratteristiche e della operatività della struttura, con particolare riferimento al mantenimento del più elevato livello di sicurezza rispetto alla presenza antropica durante l'attività di controllo ed alla necessità di garantire adeguati livelli di selettività e tutela delle altre specie animali presenti; a seguito di esito positivo di tali verifiche, il SPA provvede alla formale autorizzazione del punto di sparo fisso, attribuendo allo stesso un codice alfanumerico di individuazione univoca e indicando, tramite coordinate lat e long, la sua precisa posizione oltre che il riferimento di un soggetto responsabile della struttura. Una volta ricevuta la suddetta dichiarazione di allestimento del "punto di sparo fisso" da parte del coadiutore e del responsabile/delegato dell'ATC o CA oppure del Concessionario dell'AFV, il Soggetto Pubblico Attuatore territorialmente competente ne approva la realizzazione, assegnando un numero identificativo progressivo alla postazione di tiro (targa numerica di riconoscimento) e dovrà tenere aggiornando un'apposita mappa, eventualmente suddivisa in unità gestionali omogenee, al fine di facilitare i controlli da parte degli organi di vigilanza ed a supporto dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'andamento del presente Piano e dei risultati conseguiti.

I "punti di sparo fissi" non approvati e quindi non individuati sulla mappa non potranno essere utilizzati e saranno quindi ritenuti abusivi ai fini del presente Piano, con facoltà di provvedere alla loro rimozione.

Nel caso degli istituti venatori privati l'organizzazione e la collocazione dei "punti di sparo fissi" è demandata al Concessionario che trasmetterà al Corpo di Polizia provinciale una comunicazione contenente i numeri identificativi degli stessi e la loro localizzazione su estratto di mappa catastale in scala opportuna.

Qualora i "punti di sparo fissi" fossero costituiti da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del solo dichiarante la postazione ("responsabile del punto di sparo") accertarsi che le stesse vengano realizzate in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica.

Gli appostamenti mobili (di carattere temporaneo) utilizzati per il controllo del cinghiale non necessitano della sopraccitata dichiarazione di allestimento prevista per i "punti di sparo fissi" ma la loro localizzazione dovrà essere puntualmente indicata, volta per volta, in occasione dell'uscita a mezzo e-mail, fax o sms alla Vigilanza Venatoria, o, solo qualora tale comunicazione non risulti possibile con tali mezzi, utilizzando le apposite cassette collocate sul territorio dall'istituto venatorio.

Gli appostamenti (punti di sparo) per il controllo del cinghiale devono essere posizionati nel rispetto della normativa in materia di caccia (esemplificativamente e senza esaustività: distanza dalle strade, abitazioni, capannoni o luoghi di lavoro, ecc.) e ad una distanza non inferiore a 100 m dal confine di Oasi di Protezione; sono in ogni caso fatte salve distanze inferiori in riferimento a strutture pre-esistenti rispetto all'entrata in vigore del presente Piano e per le quali la Vigilanza Venatoria rilasci formale attestazione di efficacia della struttura rispetto all'attività di controllo. Le postazioni di sparo utilizzate contemporaneamente durante l'attività di controllo dovranno essere distanziate tra loro di almeno 500 m in linea d'aria; tale limitazione non si applica in caso di presenza di barriere fisiche (colline, argini, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni.

Durante le operazioni di abbattimento a fini di controllo, sulle vie di accesso, nel raggio di circa 150 metri dalla postazione di sparo, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti "operazioni di controllo del cinghiale in corso con arma da fuoco".

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.

L'operatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva), nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla caccia in ordine alle distanze da vie di comunicazione, immobili, ecc.

Durante l'attività di abbattimento diretto a fini di controllo i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori maggiorenni, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e



comunque per lo svolgimento di “operazioni di manovalanza”, con divieto di assicurare in modo concomitante più funzioni presso diverse altane o appostamenti.

L’attività di pasturazione, esclusivamente finalizzata all’attività di controllo, è consentita; sono autorizzate esclusivamente pasture a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc.); è invece tassativamente vietato l’utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi. E’ vietato realizzare altane e punti di foraggiamento all’interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.

L’attività di pasturazione finalizzata esclusivamente all’attività di controllo prevista dal presente Piano, verrà realizzata nei limiti di quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 7 della L. n. 221/2015 e della nota esplicativa ISPRA prot. n. 11687 del 16.2.2016.

Trattandosi di attività di controllo, si ribadisce come, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 2 dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, non sono previsti limiti temporali, sia di giornate che di orari, rispetto alla sua realizzazione.

Tuttavia, è opportuno tenere in considerazione il fatto che il controllo in parola si svolge tramite una modalità attuativa che, di fatto, si viene ad interfacciare con le attività di conduzione agricola dei fondi compresi nell’area di sparo dell’altana. In tal senso, si ritiene opportuno, come indirizzo gestionale generale e visto anche il ruolo che svolge il sistema produttivo del settore primario per l’efficace realizzazione del presente Piano, di promuovere ogni utile forma di dialogo e coordinamento tra attività agricola ed attività di controllo del suide (a mero titolo di esempio, nel caso di lavori agricoli in corso, concentrare gli interventi nelle ore notturne sino a completamento delle lavorazioni agricole in fascia diurna). Sempre in termini di mero indirizzo gestionale, tale attività di dialogo e successiva programmazione delle modalità operative per l’attività di controllo potrà essere svolta sia a livello di Comprensorio Alpino o Ambito Territoriale di Caccia territorialmente interessato nella fase di individuazione e attivazione delle altane, sia in corso di attività da parte degli operatori autorizzati oppure della Vigilanza Venatoria, nell’ambito del ruolo di coordinamento alla stessa assegnato dal comma 2 dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

In riferimento agli obiettivi gestionali del presente Piano, è necessario che gli operatori autorizzati all’attività di controllo tramite abbattimento siano messi nella condizione di poter svolgere l’attività di controllo in un ambito temporale che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di controllo delle popolazioni del suide.

In questo senso l’attività di individuazione di siti per la realizzazione di punti di sparo sarà necessariamente soggetta ad una valutazione dei risultati dei rilievi geo-referenziati di presenza del suide e danni rilevati tramite perizia, sia come costituzione di nuovo sito che come eventuale spostamento di un punto esistente in altra collocazione, sotto il controllo ed il coordinamento della Vigilanza Venatoria.

E’ evidente che il conseguimento di adeguati livelli di efficacia ed efficienza dell’attività di controllo disciplinata dal presente Piano, con particolare riferimento al sinergico collegamento tra interventi preventivi e attività di controllo diretto, non può prescindere dalla concreta disponibilità di livelli minimi dell’attività di controllo da parte degli operatori autorizzati.

In questo senso, gli operatori autorizzati devono garantire una serie di requisiti:

- oggettivi, ovvero la partecipazione all’attività formativa funzionale al rilascio dell’abilitazione cui si aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale;
- soggettivi, ovvero l’assenza di cause ostative all’esercizio dell’attività di controllo, in considerazione del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico servizio; in questo senso, quindi, con valutazione esclusiva e discrezionale, l’Amministrazione Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla revoca dell’autorizzazione qualora l’operatore sia incorso in sanzioni penali e anche amministrative in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto fiduciario che intercorre tra Amministrazione e operatore;
- gestionali, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell’attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l’operatore si sottragga, senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell’attività.

Per dare concreta ed efficace attuazione di quanto sopra, l’Amministrazione provvederà alla



predisposizione di un albo, a carattere regionale con sezioni a livello provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale nonché di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Sia per l'albo che per il disciplinare sono fatti salvi i provvedimenti abilitativi ed autorizzativi sin qui adottati ed i disciplinari sottoscritti nell'ambito dei Piani provinciali vigenti.

8.4 Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata" con arma da fuoco

Si tratta di un sistema di prelievo in forma collettiva, basato sullo scovo forzato degli animali, i quali vengono indirizzati verso i cacciatori che attendono alle poste. Si tratta di un'attività di prelievo a carico, in maniera pressoché esclusiva, di animali o gruppi di animali in movimento. In ragione di ciò, le distanze di tiro prefissate dipendono dal contesto visivo dell'area individuata, e quindi con valori minimi nelle zone a vegetazione più fitta che va via via aumentando con tipologie vegetali più aperte (fustaie).

La girata è effettuata da un conduttore di un unico cane con funzione di segnalare la traccia di entrata recente (c. d. "traccia calda") di cinghiali nella zona di rimessa. Completata la fase di tracciatura, si procede alla predisposizione di un numero limitato di poste; successivamente, si porta il cane sulla traccia per far sì che proceda a scovare i capi convogliandoli verso le poste allestite. I siti ideali per l'applicazione della tecnica si caratterizzano per una copertura boschiva discontinua, frammentata in parcelle circondate da aree aperte o coltivi, in aree ove l'applicabilità e l'efficacia del metodo di prelievo all'aspetto (altana) risultano significativamente compromesse.

Il controllo con il metodo della girata è consentito esclusivamente ai soggetti (cane incluso) di cui al precedente punto 6.1, in possesso delle relative e specifiche abilitazioni.

I periodi di svolgimento degli interventi in parola sono limitati e definiti come di seguito indicato:

possono essere effettuati per tutto l'arco dell'anno, in presenza di danni accertati, ad esclusione che durante il periodo di caccia (nelle zone ove è praticata) dal 1° novembre al 31 gennaio e nei periodi previsti per la tutela del capriolo e del fagiano di monte. E' vietato il prelievo in controllo dal 15 agosto al 31 ottobre nelle zone interessate dalla caccia del cinghiale, fatto salvo ne venga accertata la necessità da parte della Soggetto Pubblico Attuatore territorialmente competente, che rilascia apposita autorizzazione allo svolgimento degli interventi; in ogni caso, gli interventi in sono consentiti solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. E' fatta salva la possibilità del predetto SPA di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di intervento, anche su richiesta dei Centri di lavorazione. In casi particolari, in presenza di significativi danni alle colture agricole e di particolari criticità sanitarie e/o di sicurezza e incolumità pubblica, il SPA può autorizzare lo svolgimento di interventi di controllo anche nei periodi di divieto previsti dal presente Piano.

In ogni caso, l'applicazione del metodo della girata ad una determinata area può essere effettuata solo in via secondaria dopo che è stata accertata dal Soggetto Pubblico Attuatore territorialmente competente l'inefficacia o l'impraticabilità degli altri metodi di controllo consentiti, secondo le modalità stabilite dal presente Piano e dalle Linee Guida dell'ISPRA.

La girata deve essere effettuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani nella girata), portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da un minimo di 8, riducibile a 5 nel caso degli istituti venatori privati, ad un massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio degli animali. Il conduttore del cane limiere può essere affiancato da un coadiutore nel controllo del cinghiale (eventualmente anche armato) o da un altro conduttore di cane limiere (eventualmente anche armato), fermo restando il rispetto del limite massimo di 13 operatori complessivi per girata.

Il cane limiere utilizzato deve risultare in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana (E.N.C.I.), secondo le modalità stabilite dai vigenti provvedimenti di Province e Città Metropolitana di Venezia ovvero da una successiva regolamentazione a carattere regionale, o in prova E.N.C.I. su cinghiale "a singolo" nelle strutture autorizzate e secondo il regolamento E.N.C.I., e comunque nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 delle presenti disposizioni. In caso di utilizzo di cani privi del brevetto di cane limiere, questo dovrà necessariamente appartenere alle seguenti razze: Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (segugio



bavarese), Tiroler Bracke (segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto Fulvo della Bretagna), il Golden Retriever e e tutte le razze F.C.I. per le quali è prevista la prova di lavoro sul cinghiale.

A partire dall'entrata in vigore del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, tutti i cani utilizzati durante le girate devono essere in possesso della relativa abilitazione di cui sopra. Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il c. d. "capocaccia" devono avere cura che il cane operi all'interno della zona consentita senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privati, con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto): gli operatori alle poste dovranno altresì essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali istituti e collaborare sempre con il conduttore e capocaccia per il recupero del cane se fuoriuscito dall'ambito di intervento della girata.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abilitato e individuazione della zona di intervento;
- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza per continuare la battuta.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 1.500 m in linea d'aria dalla zona di girata: tale distanza può essere ridotta in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc.) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle poste, sia nella stessa parcella, fatto salvo (in quest'ultimo caso) che sia previsto uno stretto coordinamento tra i due conduttori coinvolti (sia nella fase organizzativa che attuativa), che venga utilizzato un solo cane abilitato per conduttore e che partecipino complessivamente non più di 12 operatori alle poste (per un totale di 14 operatori includendo i 2 conduttori).

Qualora, durante la girata, vi fosse qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

Gli operatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 delle presenti direttive, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal cd. capocaccia (responsabile della girata in eventuale sostituzione del conduttore), circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

Il fucile, in possesso delle caratteristiche di cui sopra, deve essere utilizzato anche dal conduttore del cane limiere e dall'eventuale operatore in affiancamento allo stesso.

Il conduttore (o eventualmente il capocaccia) deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

8.5 Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante in corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da fuoco

Si tratta di una forma di prelievo individuale tramite abbattimento diretto, in forma vagante (c. d. "alla cerca"), da realizzare nel corso delle uscite autorizzate per la caccia di selezione, ad opera del cacciatore nominalmente autorizzato per tale attività venatoria oltre che in possesso degli ulteriori requisiti di formazione ed abilitazione previsti - per l'attività di controllo della specie cinghiale - dalla vigente normativa e dal presente Piano.

Si ritiene opportuno precisare e sottolineare che non si tratta di abbattimento a carattere di prelievo venatorio del cinghiale, né in modalità ordinaria (la specie è esclusa dal calendario venatorio regionale, il regime venatorio operante in provincia di Verona ha carattere sperimentale e si attua in un limitato ambito territoriale, sulla base di specifico parere ISPRA) né tantomeno in modalità di prelievo venatorio in selezione dal quale la specie è al pari del tutto esclusa.

Il riferimento alla caccia di selezione, in prosecuzione e sviluppo della specifica attività sin qui



realizzata dalla Provincia di Treviso e come tale oggetto di preliminare parere favorevole dall'ISPRA, si limita quindi esclusivamente ad individuare una ulteriore modalità, peraltro autonomamente regolata ed organizzata, di attivare sul territorio una modalità di accesso all'abbattimento diretto a fini di controllo che vuole sfruttare la possibilità di incontro di capi del suide vaganti nell'area assegnata ad un determinato cacciatore come uscita in regime di caccia di selezione ad ungulati nei contesti provinciali e nei comprensori alpini del territorio regionale ove tale forma di prelievo venatorio, sulla base di parere ISPRA, è attivata.

L'attività di abbattimento a fini di controllo del suide con tale modalità vuole quindi sfruttare una ulteriore presenza sul territorio di operatori abilitati ed autorizzati con il fine di aumentare il livello di applicazione del piano di controllo in parola, dando atto che il cinghiale eventualmente abbattuto nell'ambito di tale modalità viene registrato con le modalità di cui al presente Piano, non potendo peraltro rientrare in altra forma di registrazione di capo abbattuto quale, ad esempio, quella della specie oggetto del piano di caccia di selezione.

In ogni caso, l'attività di controllo diretto con la presente modalità attuativa è soggetta agli stessi obblighi di censimento dei singoli abbattimenti tramite scheda di rilievo.

Il cacciatore autorizzato all'uscita in caccia di selezione deve in ogni caso segnalare preliminarmente, nella sua veste di operatore abilitato al controllo, che intende avvalersi di tale modalità operativa, in modo da rendere pienamente tracciabile l'attività stessa, anche come semplice sparo a vuoto.

Ad oggi tale modalità di abbattimento è stata positivamente adottata (da oltre un quinquennio) dalla Provincia di Treviso, sulla base di specifico parere favorevole dell'ISPRA, nell'ambito del proprio Piano Provinciale di Controllo del Cinghiale; si ritiene di poter utilmente implementare tale modalità operativa nel presente Piano, sia come conferma per il predetto territorio sia come ulteriore modalità attuativa nei confronti degli altri territori provinciali interessati, ovvero in presenza di piani di prelievo in selezione autorizzati ed in corso di realizzazione.

Oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui sopra, per poter svolgere, con la modalità in parola, l'attività di controllo di cui al presente Piano, il cacciatore deve essere assegnatario dell'uscita e del capo (cervo o capriolo) in riferimento al piano di caccia di selezione attivato da parte del Comprensorio Alpino di riferimento; il soggetto autorizzato al prelievo in selezione deve essere accompagnato, secondo le norme ed i requisiti previsti dallo specifico Regolamento per l'esercizio della caccia di selezione territorialmente applicabile, da selezionatore esperto.

L'azione di controllo si può concretizzare con l'abbattimento diretto del capo solo qualora il cacciatore ritenga sussistenti ed adeguate tutte le condizioni di sicurezza per sé e per eventuali soggetti terzi potenzialmente presenti oltre garantire il minimo livello di rischio e di impatto negativo su altre specie presenti e, infine, garantire altresì il minimo livello di rischio rispetto al semplice ferimento del capo di cinghiale, per le implicazioni ecologiche ed etologiche connesse alla presenza di una capo ferito in un determinato territorio. La responsabilità in ordine a tale scelta è e rimane in carico esclusivo al cacciatore, che in tale specifico ambito riveste la qualifica di soggetto autorizzato all'attività di controllo della specie in parola.

Rimangono applicabili tutte le norme e le modalità operative per i controlli e la gestione delle spoglie del capo oggetto di prelievo così come prevede il presente Piano.

In ordine all'attribuzione del capo abbattuto, la cui fruizione deve avvenire senza fini di lucro, il cacciatore che ha eseguito l'abbattimento secondo la modalità in parola ha la possibilità di trattenere per sé sia l'intero capo che il relativo trofeo.

Come dianzi-evidenziato, la modalità di controllo in parola non prevede deroghe rispetto al regime di controllo delle carni ai sensi del Regolamento n. 853/2004/CE e della DGR n. 2305 del 28.7.2009 così come in termini di conferimento del capo abbattuto.

8.6 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco

Si fa riferimento alla scheda 7.1 della pubblicazione ISPRA "Linee guida per la gestione degli ungulati" (Manuali e Linee Guida).

Se l'attività di prelievo venatorio tramite l'arco si caratterizza come un metodo "estremamente efficace, ecocompatibile, etico e sicuro, costituendo quindi una validissima alternativa all'uso della tradizionale arma da fuoco", le stesse valutazioni ed indicazioni positive possono essere riprese per l'attività di controllo.

Si richiama in tal senso il parere favorevole reso dall'ISPRA (prot. nr. 0014562 del 4.4.2014) alla



Provincia di Vicenza in ordine all'applicazione di tale metodo al competente piano provinciale di controllo.

L'utilizzo dell'arco si configura come valida alternativa in zone, aree e siti caratterizzati da particolari criticità connesse all'utilizzo dell'arma da fuoco, come in prossimità di centri abitati o nell'ambito di aree protette.

Analogamente all'abbattimento con arma anche in questo caso una adeguata formazione degli operatori, in aggiunta a quella ritenuta base, ovvero l'abilitazione alla caccia di selezione con l'arco, costituisce criterio preliminare e vincolante, su cui si andrà ad implementare il percorso formativo legato all'attività di controllo della specie in parola.

Sono da prevedere come vincolanti distanze di tiro di circa 15-20 metri per arco ricurvo (sia *flat-bow* che *long-bow*) e di 25-30 metri per arco *compound*, con una soglia di abilitazione, nell'ambito di prove di tiro, riferita alla centratura di un'area vitale su sagome di cinghiale nell'80% dei casi sui serie di almeno 5 tiri.

8.7 Applicazione delle metodiche di prelievo nelle diverse porzioni omogenee del territorio regionale.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo che riporta, per il territorio incluso in parchi regionali ed aree protette e per il territorio esterno alle stesse, le metodiche di prelievo applicabili.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
Interventi di cattura tramite recinti di cattura	Interventi di cattura tramite recinti di cattura
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento
Prelievo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della girata	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, in forma vagante nel corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.

Rimane confermato che, per il territorio escluso da parchi e aree protette, gli interventi previsti dal presente Piano regionale trovano applicazione a seguito della sua formale approvazione con provvedimento della Giunta Regionale; nel caso del territorio incluso in parchi e aree protette è necessaria, ai sensi della vigente normativa, la formale approvazione del presente Piano con apposito provvedimento dell'Ente gestore. Con lo stesso provvedimento, l'Ente gestore, ove valutato necessario ed opportuno, potrà ampliare la gamma degli interventi realizzabili includendovi anche il prelievo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della girata.

9. Armi e munizioni utilizzabili

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzate solo armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi.

E' consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (tipo Express) oppure di fucili a due canne, di cui una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia.

In riferimento al conseguimento di standard minimi di efficacia, selettività e sicurezza rispetto all'attività di controllo tramite prelievo all'aspetto, le armi utilizzate devono essere munite di cannocchiale di mira ed è consentito l'uso del visore notturno. Durante il trasporto a bordo di veicoli, le armi devono essere scariche e in custodia.

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanassica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.

In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci necrofagi, che possono nell'eventualità ingerire, nel corso dell'attività di controllo di cui al presente Piano,



carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo dell'abbattimento, oltre che di recenti evidenze circa i rischi anche per la salute umana a causa della persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di sottolineare l'opportunità, anche nel corso dell'attuazione del presente Piano, di arrivare ad una progressiva sostituzione delle munizioni al piombo con l'utilizzo di munizioni alternative, oggi facilmente reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle munizioni tradizionali contenenti piombo.

10. Modalità gestionali per l'attività di cattura

L'attività di cattura tramite chiusini, fissi o mobili, avviene tramite affidamento degli stessi ad Operatori Autorizzati, che, qualora privi delle necessarie abilitazioni, non possono operare la soppressione eutanasica dei capi catturati, che sarà effettuata dalla Vigilanza Ittico-Venatoria oppure da altri Operatori Autorizzati.

Ciascun Operatore Autorizzato potrà essere affidatario di non più di 3 chiusini, sia fissi che mobili. Lo stesso dovrà garantire l'ottimale ed efficace gestione degli stessi, secondo le disposizioni tecniche e gestionali disposte da un apposito disciplinare di concessione. Nel caso l'Operatore Autorizzato intendesse procedere alla realizzazione – a sue spese – di strutture di cattura, queste dovranno essere costruite secondo un modello standard autorizzato dall'Amministrazione e, in ogni caso, anche l'utilizzo di strutture di cattura proprie non si sottrae alla sottoscrizione di apposito disciplinare.

Il disciplinare prevede l'instaurazione di un rapporto fiduciario tra Amministrazione e gestore della struttura di cattura; lo stesso disciplinare andrà a prevedere la possibilità di sospensione, fino alla revoca, del rapporto di concessione a fini di gestione, qualora emergano elementi oggettivi di non affidabilità dell'Operatore Autorizzato; mentre in caso di sospensione temporanea la struttura di cattura, di proprietà pubblica o privata verrà affidata temporaneamente alla Vigilanza Ittico Venatoria, nel caso di revoca si procederà come segue: nel caso di chiusini di proprietà pubblica, all'individuazione di altro Operatore Autorizzato, prevedendo, prioritariamente, la possibilità di mantenere in loco le strutture qualora ancora efficacemente attive; nel caso di chiusini di proprietà privata, l'affidamento degli stessi alla Vigilanza Ittico Venatoria.

11. Monitoraggio del Piano e degli indicatori/obiettivi

Parallelamente all'avvio del Piano si darà progressiva attuazione, nei limiti operativi e gestionali connessi alla attuale fase di riordino tra il livello regionale e provinciale, ad una specifica e puntuale attività di monitoraggio del suo andamento, che si andrà a strutturare con:

- attività di censimento sul territorio di capi, gruppi e popolazioni della specie, da effettuare in maniera dedicata e anche in parallelo ad altre attività di censimento (caccia di selezione, controllo nocivi, ecc.), sulla base di schede di rilevamento che prevedano anche il rilevamento GPS della singola osservazione per la costituzione di un database geo-referenziato;
- attività di rilevazione dei danni provocati dalla specie, sia in riferimento alle produzioni e strutture agricole che danni da impatto stradale che anche altri danni, sulla base di schede di rilevamento che prevedano anche il rilevamento GPS della singola osservazione per la costituzione di un database geo-referenziato;
- attività di rilevazione di ciascun singolo prelievo, da cattura e successivo abbattimento e da abbattimento, sulla base di schede di rilevamento che prevedano anche il rilevamento GPS della singola osservazione per la costituzione di un database geo-referenziato.

Dall'analisi dei singoli set di dati e dall'incrocio degli stessi sulla base della georeferenziazione di ciascuna osservazione o rilievo è possibile verificare i trend dell'attività ed il livello di raggiungimento degli obiettivi ovvero la definizione/taratura degli stessi.

12. Formazione degli operatori

In considerazione dell'attività sin qui realizzata a livello provinciale, si ritiene che l'attuale consistenza di soggetti in possesso della qualifica di Operatore Autorizzato sia sufficiente per garantire l'avvio e l'attuazione di breve e medio periodo del presente Piano.

A questa si va ad affiancare la consistenza dei Corpi di Polizia Ittico Venatoria a livello provinciale di cui, in attuazione della L. R. n. 30/2016, si prevede la riunificazione per la costituzione di un Servizio Regionale di Vigilanza. La disponibilità a regime di tale Servizio a valenza regionale potrà utilmente



concorrere ad una ulteriore efficacia dell'attività di controllo, potendo anche prevedere l'attivazione di attività inter-provinciali (così come previsto peraltro dall'articolo 70 della L. R. n. 18/2016) attraverso il temporaneo spostamento di unità verso le realtà territoriali ove l'avvio dell'attività di controllo assume maggiore valenza e rilevanza. Parallelamente, perlomeno per ambiti di prossimità a confine tra due o più territori provinciali, potrà essere possibile anche un analogo indirizzo operativo anche per i soggetti privati.

Rispetto all'esigenza di eventuale formazione di nuovi soggetti, si darà attuazione a corsi ed interventi formativi in aderenza alle indicazioni operative dell'ISPRA.

Oltre ai contenuti formativi dei corsi, si prevede una verifica biennale o almeno triennale di ciascun operatore autorizzato tramite prova di tiro.

UN POSSIBILE PERCORSO FORMATIVO PER I COADIUTORI

I corsi, tenuti da esperti in possesso di una specifica ed approfondita preparazione, devono trattare in modo sintetico gli argomenti riguardanti la biologia e l'ecologia del Cinghiale, per poi approfondire gli aspetti relativi alla gestione delle popolazioni ed alle tecniche di prelievo. Oltre alla parte teorica, è essenziale prevedere anche alcune esercitazioni pratiche.

Le materie essenziali da trattare dettagliatamente durante le lezioni teoriche sono:

- *normativa riguardante l'attività venatoria ed il controllo delle popolazioni faunistiche (motivazioni, obiettivi e modalità di realizzazione degli interventi di controllo);*
- *biologia del Cinghiale (sistematica, morfologia, distribuzione, habitat, alimentazione, riproduzione, struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti e loro influenza, segni di presenza);*
- *determinazione del sesso e dell'età in natura;*
- *tecniche di stima delle dimensioni delle popolazioni (censimenti, indici relativi di abbondanza);*
- *determinazione dell'età sugli animali abbattuti (tecniche di stima, criteri di valutazione in base all'esame della mandibola);*
- *trattamento dei capi abbattuti (norme igienico-sanitarie);*
- *rilevazione delle misure biometriche;*
- *prelievo dei campioni biologici (mandibola, utero);*
- *tecniche di prelievo (aspetto e cerca individuale, girata: caratteristiche, limiti e precauzioni, armi e munizioni, norme di sicurezza, ottiche, nozioni di balistica, balistica terminale);*
- *comportamento in occasione dello sparo (reazioni al tiro, rilevamento tracce di sangue ed eventuali reperti);*
- *metodi di cattura con chiusini e trappole mobili (caratteristiche delle strutture, montaggio, funzionamento);*
- *trattamento e trasporto dei capi catturati (tecniche di manipolazione, precauzioni, prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria).*

Per quanto riguarda la fase pratica, si dovranno prevedere:

- *prove di riconoscimento dell'età in base all'esame della tavola dentaria e prove di rilevazione delle misure biometriche;*
- *prove di trattamento di capi abbattuti e di prelievo dei campioni biologici;*
- *prove di allestimento di un sito di cattura, cattura e manipolazione di cinghiali;*
- *prove di girata.*

13. Trattamento delle carcasse

Le carcasse dei capi abbattuti saranno trattate secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla DGR n. 2305 del 28.7.2009, che recepisce gli obblighi comunitari in materia di sanità animale ed igiene alimentare. I capi prelevati nell'ambito dell'attività di controllo appartengono all'Amministrazione responsabile dell'attuazione operativa del presente Piano, che ne dispone provvedendo al loro smaltimento, commercializzazione, e cessione, previo conferimento ad un centro di lavorazione autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.

In riferimento ai rischi legati alla Trichinellosi ed altre zoonosi che possono interessare la specie in parola, saranno attivati specifici percorsi formativi al fine di dare attuazione al medesimo Regolamento (CE) n. 853/2004 laddove si prevede la figura del c. d. "cacciatore formato", ovvero di un soggetto in possesso di



adeguate nozioni in materia di patologie della selvaggina e di trattamento delle selvaggina e di parti di essa dopo l'abbattimento in grado di eseguire un esame preliminare del capo direttamente sul sito di abbattimento.

Le capacità conseguite al termine del predetto percorso formativo sono:

- analizzare i comportamenti anomali e le modificazioni patologiche riscontrabili nei soggetti abbattuti e conseguenti a malattie e/o altri fattori;
- gestire correttamente il capo abbattuto secondo le norme igienico-sanitarie;
- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale;
- smaltire in maniera corretta gli scarti e le parti non commestibili.



14. Parere ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 19 della L. R. n. 50/1993

Con nota prot. n. 103090/77.00.09.00 del 13.3.2017 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca si è richiesto all'ISPRA l'emissione del parere di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

L'ISPRA, con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017 ha dato parere favorevole, senza prescrizioni, al Piano in oggetto.





PROT. N. 13723/T.A23 DEL 20 MARZO 2017

Alla Regione Veneto
 Area Sviluppo Economico
 Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
 Unità Organizzativa Caccia e Pesca
 PO Pianificazione Faunistico Venatoria
 VIA TORINO 110
 30172 MESTRE VE
 PEC: dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it
 e-mail: paolo.pagnani@regione.veneto.it

Oggetto: Piano triennale di gestione e controllo –a fini di eradicazione- del Cinghiale (*Sus scrofa L.*) nel territorio regionale (2017-2019).

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
 LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA
 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
 Il Direttore
 Dott.ssa Lini Morrone

uo esec
 PESCA
 fdy
 Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 114117 data 21/03/2017, pagina 1 di 2
 F. Caspe
 a dott. Pagnani
 Diet



**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientaleDipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell'Ambiente
e per la Conservazione della Biodiversità

Oggetto: Piano triennale di gestione e controllo –a fini di eradicazione- del Cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019).

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 051-65.12.210; e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it)

Facendo seguito alla richiesta di parere circa il Piano in oggetto, inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 103090 del 13 marzo u.s., si esprime parere favorevole al Piano in oggetto, per il periodo 2017-2019.

Si rimane in attesa, al termine di ogni anno di attività, di una relazione circa le attività realizzate con particolare riferimento agli interventi di prevenzione in programma e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Piero Genovesi)

BF/lr
Rif. Int. 12335/2017

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n.prot. 114117 data 21/03/2017, pagina 2 di 2



e2d5a5c6

